SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

219ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1552:

PRESIDENTE 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989» **(1552)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* TRIGLIA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4 e *passim*
BERTOLDI *(PCI)* 6
RUFFINO *(DC)* 10
* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 11

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1553:

PRESIDENTE 18

Discussione:

«Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982» **(1496)** d'iniziativa del senatore Pagani;

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» **(1553)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 1553.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1496:

MURMURA (*DC*), *relatore* ..... *Pag* 18
* SPECCHIA (*MSI-DN*) 20
VETERE (*PCI*) 21
* BOSCO (*DC*), *relatore* 22, 25

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 26
* BOATO (*Fed Eur. Ecol.*) 26

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

MURMURA (*DC*), *relatore* 26, 29
MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* 27
BOSCO (*DC*) 35
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 35, 44, 45
* PONTONE (*MSI-DN*) 35, 44
PAGANI (*PSDI*) 35, 43
* PETRARA (*PCI*) 36
* FLORINO (*MSI-DN*) 40

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 37

SULLA SCIAGURA AEREA VERIFICATASI NELLE AZZORRE

PRESIDENTE 47
* CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 47

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1384:

PRESIDENTE 47

Discussione:

«Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale **(1384)**, d'iniziativa dei deputati Teodori ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*) (*Relazione orale*):

* MAZZOLA (*DC*), *relatore* ..... *Pag.* 48 e *passim*
* BOATO (*Fed Eur Ecol.*) 51, 67
MAFFIOLETTI (*PCI*) 53, 66, 68
* RASTRELLI (*MSI-DN*) 56, 60, 65
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 58
TOSSI BRUTTI (*PCI*) 61, 63
* D'AMELIO (*DC*) 64, 67
VETERE (*PCI*) 64
SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 65
* FLORINO (*MSI-DN*) 69
* GUIZZI (*PSI*) 70
RUFFINO (*DC*) 70
CORLEONE (*Fed Eur Ecol.*) 71

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 71

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1989 72

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 74
Assegnazione 74
Presentazione del testo degli articoli 75

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 75

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 75, 77
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 84

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Cutrera, De Giuseppe, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Marinucci Mariani, Ongaro Basaglia, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Serri, Strik Lievers, Taramelli, Taviani, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli, in Congo, Nigeria e Costa d'Avorio, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1552

PRESIDENTE. Il senatore Triglia, a nome della 6ª Commissione permanente, ha richiesto l'autorizzazione alla relazione orale per il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dalla 6ª Commissione permanente si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989», (1552) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

tenuto conto dei motivi di urgenza che rendono necessaria la definitiva conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1988 n. 526 onde non frapporre ritardi all'effettiva entrata in funzione dal 1° gennaio 1990 del nuovo Servizio di riscossione dei tributi, al fine di assicurare un opportuno coordinamento tra le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 526 e quanto previsto nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, che se non effettuato potrebbe compromettere la funzionalità organizzativa ed operativa del sistema esattoriale, che si ripercuoterebbe negativamente sul nuovo servizio di riscossione dei tributi

impegna il Governo

ad interpretare l'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, nel senso che nel calcolo dell'incremento del 5 per cento non rientrano gli aggi relativi alle riscossioni di crediti contributivi di spettanza degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria in quanto trattasi di riscossioni affidate al sistema esattoriale solo a far tempo dal 1° gennaio 1989 e che, quindi, non trovano riscontro nell'attività di riscossione svolta dal sistema esattoriale nell'anno 1988.

9.1552.1 IL RELATORE

* TRIGLIA, *relatore*. Nella seduta del 26 gennaio scorso la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

Il testo del provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento non intacca, sostanzialmente, la versione originaria dell'articolo 1 del decreto, con il quale si dispone che sono differiti al 1° gennaio 1990 sia il termine per l'entrata in vigore della riforma, sia quello a decorrere dal quale il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette incaricato per la

meccanizzazione dei ruoli assumerà la nuova denominazione di «Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del Servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici».

Il secondo comma del citato articolo 1 stabilisce, inoltre, che i termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè dal 15 dicembre 1988) anzichè dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 43 e 44 del 1988.

Il secondo comma dell'articolo 1, nel testo del decreto-legge presentato alle Camere per la conversione in legge, disponeva inoltre, in considerazione della complessità e della laboriosità degli adempimenti necessari per la predisposizione del decreto che stabilisce la misura dei compensi da valere per il primo biennio di gestione del nuovo servizio e che determina altresì il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale ai fini del conferimento del servizio per il primo quinquennio, l'elevazione da 6 a 9 mesi del termine previsto per l'emanazione del decreto stesso, la cui decorrenza era fissata anch'essa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La Camera, peraltro, non ha ritenuto che gli adempimenti in parola fossero tali da giustificare un allungamento del termine stesso, riportando quindi il medesimo alla misura inizialmente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 (6 mesi).

Non sono invece state apportate modifiche all'ultimo comma del medesimo articolo 1, con il quale, tenuto conto dello slittamento dell'entrata in vigore del nuovo servizio, si stabilisce che anche il termine relativo alla disciplina del rimborso per inesigibilità di quote iscritte nei ruoli affidati in carico al cessando sistema esattoriale è differito al 31 dicembre 1989.

Con l'articolo 2 del provvedimento in esame si dettano invece norme volte a garantire la continuità della riscossione delle imposte, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 1989 delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori e ricevitori, qualora quest'ultimo servizio sia stato affidato congiuntamente a quello di esattoria.

In ordine agli aspetti generali dell'articolo 2 si precisa che le disposizioni in esso contenute reiterano, sotto il piano formale e sostanziale, quelle già previste nei precedenti provvedimenti di proroga.

Il medesimo articolo 2 contiene comunque una previsione intesa a ridurre, in modo sostanzioso, le entrate del sistema esattoriale. Si tratta, in particolare, del settimo comma, il quale introduce un tetto del 5 per cento ai ricavi conseguibili dalle esattorie nel 1989 rispetto al 1988.

L'istituzione di tale *plafond* massimo agli incrementi percentuali dei ricavi degli operatori del settore, che già la naturale lievitazione dei costi porterebbe a scavalcare, potrebbe rendere anche precario l'equilibrio economico delle gestioni, già costrette a sopportare, causa il ritardo nell'avvio della riforma, consistenti oneri organizzativi e finanziari resisi necessari in vista della stessa.

La Camera, con un apposito emendamento integrativo, ha limitato la previsione concernente il limite del 5 per cento all'ammontare complessivo degli aggi percepiti nell'anno 1989, introducendo, all'articolo 2, un comma 7-*bis*, con il quale si precisa che, ai fini del calcolo di raffronto, non si deve tenere conto degli aggi percepiti sui ruoli affidati a suo tempo alle esattorie

operanti in zone colpite da eventi sismici, ruoli per i quali era stata legislativamente disposta la sospensione e la cui ripresa della riscossione avverrà, nella massima parte, proprio nel corrente anno 1989. Per tali entrate si riproporranno quindi le stesse condizioni che suggerirono già in precedenza al legislatore di escludere dal limite di incremento allora previsto gli esattori delle zone terremotate. Considerazioni simili hanno indotto la Camera ad estendere l'esclusione dal calcolo di raffronto anche agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio colpiti dai noti eventi alluvionali.

Peraltro, sempre in sede di esame in Commissione alla Camera, è stato introdotto, nel testo governativo, un comma 1-*bis* con il quale si è disposta anche una consistente riduzione della misura percentuale dell'aggio sui versamenti diretti. La nuova misura, fissata al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli, si applica alle somme riscosse a tale titolo a partire dal 1° marzo 1989 dai titolari che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, termine quanto mai necessario perchè credo che non pochi rinunceranno alla gestione del Servizio esattoriale, e troverà applicazione anche nei confronti delle somme riscosse per versamento diretto nell'area della regione siciliana.

Tale previsione, in concomitanza con la fissazione del tetto del 5 per cento, appare fortemente limitativa degli introiti del sistema e può, in linea di principio, far ipotizzare problemi finanziari a carico delle aziende operanti nel settore che pure si sono riorganizzate per effetto del dettato della riforma.

In questo senso illustro anche l'ordine del giorno che ho presentato, volto a dare l'interpretazione autentica dell'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge n. 526 del 1988 nel senso che nel calcolo dell'incremento del 5 per cento non rientrano gli aggi relativi alle riscossioni di crediti contributivi di spettanza degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria in quanto trattasi di riscossioni affidate al sistema esattoriale solo a far tempo dal 1° gennaio 1989 e che, quindi, non trovano riscontro nell'attività di riscossione svolta dal sistema esattoriale nell'anno 1988.

Ci sarebbero da apportare modifiche, proprio per le novità introdotte dal decreto-legge citato nell'ordine del giorno al decreto-legge al nostro esame, ma i tempi sono ristrettissimi e modificarne il testo vorrebbe dire reiterare il decreto stesso; pertanto non si ritiene produttivo proporre modifiche con la conseguente inevitabile decadenza del sistema.

I ritardi che si sono accumulati per l'attuazione della riforma, in parte per ragioni obiettive, ma in parte anche per precise responsabilità del Governo ed omissioni anche di notevole gravità, sia operative per la mancanza di incassi per l'erario, sia politiche per la gravità del problema stesso, mi inducono a sollecitare il Governo perchè questo decreto-legge sia l'ultimo a stabilire un rinvio della riforma stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, desidero innanzitutto osservare che non è pervenuto alla Commissione di merito, la 6ª, il parere espresso dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, che invitava i senatori a tener conto dell'utilità di ridurre quanto iscritto all'interno di questo disegno di legge per

l'esubero del 5 per cento della massa delle risorse introitate dall'esattoria entro il tasso di inflazione programmata, quindi al 4 per cento. Questo parere non è arrivato ed il relatore non ne ha dato alcuna notizia.

Il disegno di legge in discussione, il n. 1552, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione delle imposte dirette. Come abbiamo visto in questi giorni, una delle questioni sollevate e richieste con più forza dalle organizzazioni sindacali, ma che ora è anche patrimonio della coscienza della popolazione italiana, è la necessità di una riforma dell'amministrazione finanziaria, quale strumento per conseguire un fisco giusto e lottare contro l'evasione fiscale.

Appare quindi, e da tempo, assolutamente indispensabile che l'istituzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi proceda come primo passo di questa riforma. È dunque molto fondato e consistente un primo giudizio severo, negativo sul comportamento del Governo, che ha dimostrato e dimostra scarsa attenzione all'esigenza di istituire ed avviare questa centralizzazione del Servizio. Quanto questa scarsa attenzione sia dovuta a trascuratezza o a fattori defatiganti contingenti o quanto invece sia dovuta alla pressione del partito ricco delle esattorie è questione ancora tutta da chiarire. Quello che in sostanza è dannosamente presente è il fatto che il Governo dimostra di non sapere o volere rispettare gli impegni assunti con le sue stesse proposte. Infatti, senza voler indulgere ad una rassegna di date e di impegni mancati, che sarebbe interessante ma stucchevole, dobbiamo convenire che la riforma del Servizio di riscossione è frutto di iniziative mancate di molti Governi, che hanno però potuto fruire di un tempo ormai storico per la realizzazione della riforma stessa.

Il provvedimento odierno, pur collegato a questioni che hanno attinenza con l'attività finanziaria, tutte delicate, qualcuna più rilevante di altre, che sono però tra loro eterogenee, ha sostanzialmente l'effetto di prorogare nuovamente il funzionamento delle attuali esattorie fino alla data del 1° gennaio 1990. La legge di delega al Governo per la riforma delle vecchie concessioni esattoriali, la n. 567 del 4 ottobre 1986, cui si è arrivati dopo un torrente di decreti-legge di proroga sin dal dicembre 1983, stabilisce all'articolo 3 che entro 12 mesi dall'entrata in vigore sarebbero state emanate le disposizioni necessarie per procedere alla riduzione delle attuali 3.648 esattorie – eravamo nel 1986 – ad un massimo di 300 nuove concessioni; al superamento della remunerazione tramite aggio, stabilendo il compenso a commissione non proporzionato alla consistenza della riscossione; all'estensione dell'attività dei nuovi concessionari a sfere impositive diverse, come quella dell'IVA, dell'imposta di registro, degli affitti e di altro che ora affaticano la gestione diretta dell'amministrazione finanziaria.

Tutto questo può consentire di raggiungere due obiettivi che ci siamo prefissi. Il primo è quello di rendere più efficiente il momento della riscossione, riducendo la quota dei residui attivi nella gestione del bilancio pubblico – problema sul quale tornerò – aumentando così le entrate e consolidando quindi la strada maestra della riforma fiscale.

Il secondo è quello di liberare parte del personale dell'amministrazione finanziaria dall'attività di riscossione ed impegnarlo quindi nei compiti propri di ispezione e controllo, cioè nella lotta all'evasione fiscale che per noi continua a rimanere un problema di giustizia.

Noi (ma non solo noi, perchè questa riflessione passa all'interno di molte forze politiche), individuiamo nella riforma del fisco una scommessa strategica articolata attorno a due momenti essenziali: la garanzia dell'equità fiscale, che è compito del legislatore, e la lotta all'evasione, che può essere affrontata solo con strumenti adeguati ed una normativa chiara che possa essere utilizata da un'amministrazione finanziaria moderna con personale specializzato, disponibile, correttamente retribuito. Ma soprattutto occorre determinazione, sicurezza, volontà di realizzazione da parte del Governo.

Ora, incertezze, ritardi, rinvii aiutano di fatto – e hanno aiutato – esenzioni ed erosioni varie, indeboliscono le stesse leggi che disciplinano le entrate, diminuiscono e allontanano il raggiungimento dei livelli stabiliti per le entrate, come dimostrerò tra poco.

Non è dubbio per nessuno – certo non lo è per noi – che l'impegno del PCI attorno a questi nodi essenziali della vita economica del paese è e rimane del più alto livello. Proprio per tale ragione non possiamo consentire alla mancanza di senso di responsabilità del Governo, dimostrata da un procedere confuso, volutamente rallentato dal ricorso alla decretazione e alle proroghe e dal ripetuto mancato rispetto delle scadenze degli impegni che il Governo stesso si è dato.

Il Governo, che presenta il decreto per la conversione in legge, non fornisce e non ha fornito, nè qui nè alla Camera, alcuna informazione corretta ed esauriente sui motivi che hanno fin qui impedito l'attuazione della legge delega n. 657 del 1986 e dei decreti nn. 43 e 44 del 1988. L'unico chiarimento fornito è che la durata della proroga non può essere inferiore ad un anno. Osservo tuttavia che la proroga richiesta ed il rinvio non riguardano uno o qualcuno degli adempimenti stabiliti dalla legge delega e dai decreti successivi, ma la totalità degli adempimenti stessi, che è cosa ben diversa. Infatti la legge n. 657 del 1986 prevedeva l'emanazione dei decreti delegati entro 12 mesi dall'ottobre 1986, termine poi differito al 1° gennaio 1989 e ora nuovamente differito al 1° gennaio 1990. Entro il 1° maggio 1988 era prevista la costituzione della commissione consultiva; entro il 1° novembre 1988 l'emanazione dei decreti per la trasmissione degli elenchi dei crediti residui ai concessionari subentranti; entro il 1° gennaio 1988 l'approvazione dello statuto del consorzio dei delegati provinciali; entro 24 mesi dal 1° gennaio 1989 gli adempimenti per i rimborsi di quote inesigibili; entro il 30 aprile 1988 il decreto ministeriale per l'affidamento del servizio compilazione automatizzata dei ruoli. Tutti questi, e ciascuno di questi, sono mancati adempimenti.

In verità è stata approvata la norma di cui alla legge n. 357 del 1988 che consente ai direttori generali del Ministero delle finanze di entrare nella commissione consultiva, commissione che poi si è trascurato di convocare (non è stata mai convocata).

Ho ricordato in precedenza che non sembra sufficiente una pur critica osservazione sulla disattenzione o sulla scarsa attenzione del Governo per fattori contingenti. Ritengo assolutamente da non trascurare l'osservazione in base alla quale vi è stata e vi è la sollecitazione di una spinta al mantenimento dell'attuale sistema di riscossione da parte di chi lucra, attraverso il mantenimento degli aggi a questo livello, una grande massa di risorse. Tutte le esattorie (le 3.648 esattorie del 1986) gestiscono, mediante i ruoli, il 7-8 per cento delle entrate dello Stato, con un aggio di riscossione che ora è del 6,72 per cento. Esse introitano, però, anche il 45 per cento di

questo aggio su tutte le restanti entrate tributarie, cioè sul 92 per cento, derivante dai versamenti diretti alle tesorerie o mediante autotassazione. Vi è stato in questi ultimi anni un dilatarsi notevole delle entrate, dimostrato anche dalle valutazioni che fa ora il Governo per opporsi ai nostri emendamenti, che tendono a ridurre l'aggio sui versamenti diretti.

Nel 1987, secondo le dichiarazioni del Governo, un punto dell'aggio equivaleva a 10 miliardi. Le dichiarazioni del Governo in questa occasione, cioè nella discussione del disegno di legge n. 1552, tramite il sottosegretario De Luca, fanno ammontare (secondo le stime attuali) a 25 miliardi il valore di ogni punto della misura dell'aggio. Questo contributo non giustificato rende evidente perchè le concessioni siano ancora così appetibili e perchè la riforma stenti a procedere.

Le conseguenze di questo incerto procedere della riforma non sono senza gravi conseguenze. Innanzitutto una perdita di risorse per l'erario, che vengono dissipate in un non giustificato tributo al sistema attuale degli esattori; poi, scarsa efficienza e ritardi nella riscossione di un ingente quantitativo di imposte dirette. Alla data del 31 dicembre 1986, l'arretrato di riscossione aveva già raggiunto il valore di 11.000 miliardi: 5.000 miliardi per l'imposta di registro e 6.000 miliardi per l'IVA. Alla fine del 1988, l'ammontare di questo accumulo imponente di imposte non riscosse è stimabile attorno ai 21.000 miliardi, secondo le affermazioni stesse del relatore di maggioranza. Il sottosegretario De Luca, minimizzando tali dati, ma senza in verità portare alcun elemento a dimostrazione effettiva di questo, parla di ben 12.577 miliardi di arretrato. Ciò che avverrà indubbiamente è che il nuovo differimento al 1° gennaio 1990 non farà che ingigantire questo arretrato di imposta non riscossa. Tale dannoso cumulo è certamente dovuto all'inefficienza della procedura di ingiunzione, ma è anche determinato dall'inerzia che si è prodotta all'interno dell'amministrazione in attesa dell'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione che ora nuovamente si rinvia. È questo il danno maggiore che viene portato all'erario.

Una tale situazione è dannosa per lo Stato, è inaccettabile ed è pertanto legittima la richiesta al Governo di conoscere la sorte che hanno le norme votate dal Parlamento e anche le scelte del Governo stesso, perchè in questo si configura una questione istituzionale molto delicata. La vanificazione delle leggi non è addebitabile solo all'inerzia amministrativa o burocratica, come si vorrebbe far pensare, ma sicuramente ad una questione di incerta volontà politica. Questo sembra aver portato all'interno del Parlamento un clima di rassegnazione, certo nella maggioranza, in quanto anche le forze di maggioranza devono registrare la inadempienza del Governo, incapace di dar corso alle sue stesse proposte.

Noi rifiutiamo, respingiamo questo clima di rassegnazione e richiamiamo il Governo al senso di responsabilità e al rigoroso rispetto dei termini per il completamento della riforma del sistema di riscossione. Il sistema attualmente in vigore è inefficace e inefficiente e ha anche assunto le caratteristiche di vera e propria questione morale, non solo per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto storicamente i grandi esattori, ma anche per il fatto che avviene un distorto drenaggio di grandi masse di risorse dello Stato attraverso il mantenimento del sistema dell'alto livello degli aggi. Abbiamo cercato di incidere tentando di modificare, di scoraggiare il mantenimento di questi aggi, ma la maggioranza ha fatto blocco. Il nostro giudizio più severo in ogni caso è sull'atteggiamento dilatorio del Governo che evita di informare ogni suo atto a conseguenti obiettivi di riforma, come

è indispensabile, e preferisce cedere con disattenzione a quelle forze che hanno fatto della prassi del rinvio e della proroga una deleteria scelta strategica.

Con queste osservazioni abbiamo motivato anche il nostro voto contrario al disegno di legge n. 1552. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

in sede di conversione del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526,

impegna il Governo,

nello spirito della riforma, ad una attenta vigilanza affinchè, nella riscossione delle imposte, sia garantita una gestione articolata e pluralistica, evitando di creare le condizioni di una gestione monopolistica, che finirebbe fatalmente con l'imporre oneri sempre più gravosi per lo Stato nel delicato settore».

9.1552.2 RUFFINO

RUFFINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno si muove avendo di mira una preoccupazione, quella cioè che in questo delicato settore delle esazioni delle imposte si determini di fatto nel nostro paese una gestione monopolistica che finirebbe con l'imporre delle condizioni sempre più gravose e pesanti per lo Stato.

Come poco fa rilevava il collega Bertoldi, infatti, siamo passati da una miriade di esattori delle imposte, che nel 1986 erano 3.648 per oltre 1.200 soggetti, a poco più di 200 aree di esazione con 90 soggetti, e questo nel giro di due anni. Non sempre dunque purtroppo riusciamo ad ottenere nel nostro paese quell'equilibrio che sarebbe necessario e passiamo da un'esagerazione ad un'altra.

Noi desideriamo che il Governo esperisca una vigilanza attenta affinchè nello spirito della riforma si eviti il formarsi di una gestione monopolistica e perchè anche in questo settore delicato si favorisca una gestione articolata e pluralistica. Se infatti, come pare stia avvenendo, si creano le condizioni per una gestione monopolistica verrebbero imposti oneri sempre più gravosi per l'erario e condizioni sempre meno vantaggiose per le entrate dello Stato.

È questo il senso dell'ordine del giorno che presento all'attenzione e mi auguro anche all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno.

* TRIGLIA, *relatore*. Non sono contrario all'ordine del giorno presentato dal collega Ruffino e che raccoglie parte delle preoccupazioni che esprimerei come replica anche al collega Bertoldi.

Il sistema esattoriale infatti si è già autoriformato perchè, come ricordava il collega Ruffino, siamo scesi a circa 250 aree di esazione. Ricordo anzi le battaglie avvenute nella scorsa legislatura per fissare tali aree nel

numero di 300 o 350. C'è da dire che dal settore sono usciti quasi tutti i privati mentre sono rimaste le banche, soprattutto quelle grandi, le Casse di risparmio e il Monte dei Paschi di Siena. La Sicilia è in mano ad un solo istituto, la Sogesi, che è molto discusso. Il sistema quindi ha una fortissima concentrazione ed è in mano a pochi operatori. Il collega Bertoldi immagina che rappresenti un grande vantaggio l'essere passati dall'aggio al sistema per compensi; l'aggio però lo conoscevamo mentre il sistema per compensi non ancora.

Non vorrei allora che un mondo bancario straordinariamente forte buttasse sul tavolo compensi molto elevati che sarà il sistema dei contribuenti a pagare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante di Governo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Molto brevemente, ringraziando il relatore e gli intervenuti nella discussione generale, vorrei sgombrare il campo da alcune argomentazioni polemiche e da alcune tensioni, così come è avvenuto nell'analogo dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, nel senso che il Governo intende fare la sua parte subito proprio per disinnescare la tensione di questa discussione riconoscendo alcune proprie responsabilità nel ritardo che vi è stato. Bisogna tuttavia con obiettività e serenità riconoscere anche che non tutte le responsabilità di questi ritardi, quindi di questa ulteriore proroga, sono del Governo.

Voglio ricordare soltanto due questioni fondamentali che hanno determinato la necessità di questo decreto-legge per lo slittamento di tutti i termini: la prima è costituita dalla lunga crisi politica che si è determinata nella primavera scorsa e che quindi certamente ha avuto una influenza non secondaria nella vicenda di cui ci occupiamo; la seconda concerne le difficoltà per la nomina della commissione che deve sovrintendere a tutta l'attività di predisposizione della riforma. Infatti, questa commissione ha compiti di individuazione degli ambiti territoriali e delle concessioni di servizio, ha il compito di procedere alla individuazione dei concessionari, esercita la vigilanza sulla stessa attività dei concessionari e su ogni altra questione inerente l'attività del nuovo servizio di riscossione.

Ebbene, il Governo in carica, puntualmente in data 7 luglio 1988, dopo aver ottenuto il concerto dei vari Ministeri interessati, ha proceduto alla nomina della commissione. Il decreto di nomina della commissione è stato registrato soltanto il 9 settembre 1988 e tuttavia con l'articolo 4 della legge 10 agosto 1988, n. 357, il Parlamento nella sua autonomia ha ritenuto di dover modificare la composizione di questa commissione che, lo ripeto, era ed è la condizione essenziale per il funzionamento di tutte le attività connesse all'attuazione della riforma.

Così, in data 19 settembre 1988, il Governo ha proceduto alla nomina della nuova commissione e successivamente si è trovato di fronte ad un rilievo fatto in data 4 ottobre 1988 dalla Corte dei conti, in ordine alla scelta del Presidente che è stato ritenuto dall'organo di controllo non idoneo a svolgere questa attività per incompatibilità con la sua funzione di controllore degli atti del Ministero delle finanze.

Di conseguenza, con il nuovo decreto del 7 novembre 1988, il Ministro delle finanze, sempre di concerto con gli altri Ministri competenti, ha predisposto il nuovo decreto.

Ebbene, questi decreti che hanno istituito la commissione sono stati registrati soltanto nei giorni scorsi e questa è la ragione principale del ritardo.

Per altro verso, il Governo ha avviato le attività connesse alle procedure di attuazione della riforma, istituendo il Servizio centrale di riscossione in data 23 dicembre 1988, nominando il direttore e i capi divisione, scorporando le competenze della direzione generale delle imposte dirette e attribuendole al nuovo Servizio centrale di riscossione, reperendo i locali adatti e attribuendo un primo nucleo di personale.

Questo Servizio così istituito ha già cominciato la sua attività, iniziando l'istruttoria per la determinazione degli ambiti territoriali e avviando i necessari contatti con le altre direzioni generali sia per il reperimento degli altri locali e del personale necessario a completare l'organico sia per gli opportuni confronti necessari al fine di acquisire al Servizio centrale di riscossione anche la riscossione di quegli altri settori di imposta, oltre alle imposte dirette, che precedentemente non erano affidati alle esattorie. Inoltre questo servizio ovviamente procede al lavoro ordinario delle tolleranze, delle sospensioni, delle rateizzazioni e della emissione dei vari decreti. Da qui derivano le ragioni di questo provvedimento, ma certamente non sono le uniche – voglio ripeterlo – in quanto si affiancano a ritardi e a difficoltà obiettive dell'amministrazione finanziaria.

Voglio affermare con grande forza e chiarezza in questo dibattito, che si è svolto sia qui al Senato che nell'altro ramo del Parlamento, che non esiste alcuna volontà nè perplessità del Governo nel ritardare la riforma, anzi c'è il fermo proposito di attuarla. Questa ultima proroga è finalizzata a questo obiettivo. Da qui la scelta della proroga annuale, per consentire di svolgere serenamente tutti gli adempimenti necessari e per evitare difficoltà sia all'amministrazione finanziaria, che agli altri organi, come quelli di controllo in particolare, nonchè per evitare, con un cambiamento di sistema in corso d'anno, il duplicarsi di obblighi di contabilizzazione e di attività di controllo sugli atti, coinvolgendo quindi le ragionerie provinciali e la Corte dei conti.

In questo senso il Governo ha ritenuto di dover aderire alla richiesta avanzata con forza da diversi settori della Camera dei deputati per una riduzione dell'aggio, proprio come segnale della volontà di pervenire rapidamente alla riforma. Questo perchè, dovendo passare dal sistema dell'aggio a quello del corrispettivo, in relazione all'onerosità del servizio, ci si è resi conto che – come tutti ormai sanno – esiste una forte disparità, in quanto vi sono grandi esattorie (in questo senso posso dare parzialmente ragione al senatore Bertoldi) per le quali l'aggio del 48 per cento, come era prima, o del 45 per cento, secondo la nuova misura, è probabilmente remunerativo e vi sono invece esattorie per le quali questo stesso aggio non è assolutamente remunerativo. La conseguenza è che, anche a seguito della riduzione che è stata disposta, sono pervenute e continueranno a pervenire delle rinunce, caricando la società «Esattorie vacanti» dell'onere di una serie di piccole esattorie passive e quindi andando contro tendenza rispetto a quella giusta esigenza di pluralismo posta anche dall'ordine del giorno presentato oggi dal senatore Ruffino.

Da qui deriva la disponibilità a ridurre l'aggio, non tanto perchè questa misura risponda ad un criterio assoluto di equità, poichè non è possibile con l'attuale sistema individuare un criterio assoluto di obiettività, ma soprattutto

come segno di volontà di pervenire entro l'anno all'attuazione completa della riforma.

A questo punto vorrei ribadire la posizione del Governo non favorevole alla riduzione di quel margine di oscillazione del 5 per cento rispetto all'anno 1988 proprio perchè questo viceversa introduce un elemento di turbativa. Infatti non mi pare di poter condividere l'argomento qui portato dal senatore Bertoldi in ordine ad una presunta correlazione tra il tasso di inflazione programmato ed il margine di oscillazione, di ampiezza delle quantità di aggi da poter corrispondere a ciascuna esattoria.

Auspichiamo anche per il 1989, come è avvenuto per il 1988 e per gli anni precedenti, che aumenti notevolmente la quantità delle entrate tributarie in relazione all'auspicato aumento e all'allargamento della base imponibile, per il quale l'amministrazione finanziaria, con le forze che ha, è fortemente impegnata. A questo punto, sarebbe un controsenso fare una correlazione rispetto al tasso programmato di inflazione, poichè non si tratta di due termini omologhi.

Credo che le indicazioni fornite alla Camera dei deputati a suo tempo siano sufficienti e precise. Tornerò, tuttavia, brevemente sul tema degli arretrati dei crediti con riferimento al settore delle imposte dirette. Senza voler con ciò minimizzare la portata del fenomeno, ho riferito alla Camera dei deputati che le cifre indicate in quella sede anche dallo stesso relatore – dell'ordine di 20.000 e di 25.000 miliardi – non erano reali e che l'arretrato ammonta esattamente a quei 12.577 miliardi, al 31 dicembre 1987, cui faceva riferimento il senatore Bertoldi. Non è certo una cifra indifferente, ma è comunque ben diversa da quella quasi doppia che in alcune dichiarazioni allarmistiche era stata indicata.

Tralasciando l'aspetto compensativo tra i crediti dello Stato per imposte non riscosse e i debiti per rimborsi non effettuati, che è di natura meramente contabile, vorrei dire che proprio la scelta di questo tipo di riforma di un Servizio unico centrale di riscossione che incassi, oltre ai tributi diretti, anche quelli indiretti va proprio nel senso di attrezzare l'amministrazione – che oggi, per carenza di personale e di mezzi, non è in condizioni di perseguire questi crediti – in modo tale da ottenere migliori risultati. In questo senso, credo che l'unica risposta seria, concreta e non demagogica sia l'attuazione della riforma.

Da ultimo, in coerenza con quanto ho finora detto, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno presentato dal senatore Ruffino (e ne ho già motivato le ragioni, cioè per quel pluralismo che tutti auspichiamo), sia sull'ordine del giorno presentato dal relatore, senatore Triglia, che riguarda un fatto nuovo, intervenuto successivamente al voto di due settimane fa della Camera dei deputati su questo decreto-legge. Certamente, il suo spirito non può non essere condiviso; è ovvio, del resto, che nella massa di introiti del sistema esattoriale nel suo complesso non possono essere inclusi i nuovi compiti che dovessero essere attribuiti in futuro al sistema esattoriale qualora il decreto-legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, fosse approvato anche dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sul parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

* TRIGLIA, *relatore*. Nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, peraltro favorevole e che condivido, si fa

riferimento a talune condizioni. Tali condizioni sono però quelle stesse condizioni restrittive ricordate poco fa dal senatore Bertoldi, cioè che si limiti al tasso di inflazione l'aumento massimo del gettito-aggio, vale a dire che lo stesso passi dal 5 al 4 per cento. La discussione in proposito sarebbe lunga. Mi limito, pertanto, a dire che, per attenersi al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, occorrerebbe modificare il decreto-legge, facendolo decadere. Ciò mi porta a non accettare la riduzione proposta.

PRESIDENTE. Faccio presente che il parere della Commissione affari regionali è obbligatorio ma non è vincolante.

Le chiedo intanto, senatore Triglia, se insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

TRIGLIA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Ruffino.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526:

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «che viene elevato a nove mesi» *sono soppresse.*

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 45 per cento

dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto, è differito al 1° gennaio 1990. Alla stessa data è, altresì, differito il termine, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di «Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera *a*), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988, previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonchè i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresì, il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988 per il conferimento della concessione dei servizi.

3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988, è fissato al 31 dicembre 1989.

Articolo 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, sempre che non ricorrano le ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonchè a quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

1-*bis*. Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio, la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Restano salve, ove non sia provveduto ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia la disposizione recata dal comma 7 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

4. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, nonchè le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

5. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi debbono notificare, entro il 28 dicembre 1988, a mezzo di ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattoria conferite al rinunciante.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1989 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1553

PRESIDENTE. Poichè la Commissione permanente ha concluso nella giornata odierna l'esame del disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (1553) già approvato dalla Camera dei deputati, se non si fanno osservazioni il relatore, senatore Murmura, è autorizzato a riferire oralmente.

Discussione dei disegni di legge:

«Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982» (1496), di iniziativa del senatore Pagani.

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 1553

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1496

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982», di iniziativa del senatore Pagani e «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ricordo che sul disegno di legge n. 1496 la relazione del senatore Bosco è stata già stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare il senatore Murmura, relatore sul disegno di legge n. 1553.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, a nome della 1ª Commissione permanente, che ha terminato poc'anzi l'esame di questo complesso e complicato disegno di legge, che proroga moltissimi termini previsti da disposizioni legislative, svolgo la relazione orale, che è stata ora autorizzata, che ha tutte le caratteristiche di una valutazione sommaria anche per il tempo ridottissimo che è intercorso tra le conclusioni della Commissione di merito e questo dibattito.

Con questo disegno di legge, che annualmente nel suo contenuto di proroghe infinite ci viene sottoposto e che è stato approvato dalla Camera dei deputati, viene prorogato il trasferimento all'Associazione nazionale di assistenza al volo dei servizi di assistenza sinora gestiti dal Ministero della difesa; viene altresì prevista la proroga della gestione del servizio antincendi in alcuni aeroporti (Firenze Peretola, Grosseto, Roma Urbe e Taranto) agli enti gestori o ai titolari della licenza. Inoltre, sono previste la proroga del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi e la proroga della presentazione o del completamento della istanza di rilascio del nullaosta provvisorio in materia di prevenzione degli incendi. Viene ulteriormente prorogato il termine per l'adeguamento degli arredi delle sale di spettacolo alla normativa antincendi e viene anche prorogata la validità dei nullaosta

provvisori per la prevenzione degli incendi. Vi è, poi, una serie di proroghe in materia di opere pubbliche, di strumenti urbanistici, di piani pluriennali di attuazione, di procedure per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

Come al solito, vi è, altresì, una serie di proroghe di provvedimenti in materia di calamità naturali: anche qui vengono prorogati gli strumenti urbanistici nella loro attuabilità ed attuazione e vengono affidati al Ministero per gli interventi straordinari una struttura ordinaria e i poteri ispettivi e di controllo finora di competenza della struttura speciale.

Vengono altresì previste misure a favore delle associazioni di volontariato nel comparto della protezione civile; vengono prorogati i termini per interventi a favore delle comunità scientifiche e quello per la prestazione di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza, entro limiti massimi stabiliti di volta in volta dai consigli di amministrazione dei singoli istituti.

Viene prorogato il termine per la stesura e l'approvazione dei testi unici in materia tributaria, nonchè per la costituzione del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria. È prevista anche una proroga dell'assunzione da parte dell'amministrazione finanziaria delle funzioni contabili dell'intendenza di finanza.

Viene previsto di prorogare, a fronte della riduzione delle capacità produttive dei getti di ghisa e di acciaio da parte delle imprese siderurgiche, un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, perchè l'impresa beneficiaria presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o servizi di produzione a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

Sono previste ulteriori proroghe in materia di mantenimento in servizio e di inquadramento del personale di alcuni comuni di aree colpite dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni, nonchè l'attuazione degli strumenti urbanistici in alcuni comuni.

Credo che questo provvedimento, che in fondo si ricollega alla disciplina dell'ordinamento generale della pubblica amministrazione, sia stato proprio per questo affidato alla competenza della 1ª Commissione, la quale ha apprezzato, pur contestando alcune norme, il fatto che il Governo non sia ricorso ad un decreto-legge, come è accaduto negli anni precedenti, ma ad un disegno di legge. Ed il Parlamento sta esaminando con sollecitudine questo provvedimento a conferma del fatto che non sempre per far presto è necessario sottoporre a conversione provvedimenti di urgenza.

Ritengo tuttavia che questo disegno di legge, la cui approvazione raccomando all'Assemblea del Senato, avrebbe dovuto essere scritto, se non un po' meglio, forse meno peggio. Infatti trasferiamo all'interprete molteplici difficoltà che possono determinare errori e deficienze nell'attività amministrativa. Comunque, alla luce anche del voto espresso a maggioranza dalla 1ª Commissione, raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera, nella speranza che il Parlamento non si debba più occupare di provvedimenti immotivati di proroga pura e semplice di una serie di norme di decreti-legge convertiti, di modifiche e di integrazioni, perchè è veramente un pessimo modo di legiferare.

PRESIDENTE. Poichè i due disegni di legge trattano oggetti connessi, si svolgerà una discussione generale congiunta. La dichiaro aperta.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Sottosegretario, signor Ministro, colleghi, siamo chiamati a discutere su un provvedimento che contiene una serie infinita di proroghe e che quindi, di per se stesso, non può trovare concorde questa parte politica, dato che noi sempre abbiamo criticato le proroghe e soprattutto le proroghe delle proroghe e questo quando, come in molti dei casi che ci vengono prospettati nel provvedimento al nostro esame, la necessità delle proroghe è dovuta a gravi inadempienze del Governo, degli amministratori e di organismi vari. Addirittura una di queste proroghe concerne un ispettorato istituito a Palermo a seguito di un terremoto verificatosi nel 1968, quindi oltre 20 anni fa. Di fronte a tali previsioni come si può essere d'accordo con il provvedimento in questione?

Nella 1ª Commissione con il collega Pontone abbiamo già motivato la nostra posizione di contrarietà; condividiamo i rilievi che sono stati mossi in particolare su alcuni articoli dalla 13ª Commissione e dal senatore Bosco che, a nome della 13ª Commissione, appunto, ha presentato la sua relazione nella Commissione affari costituzionali. Inoltre condividiamo la contrarietà espressa dalla 5ª Commissione permanente in particolare su un articolo.

Se avessimo esaminato soltanto il disegno di legge presentato dal senatore Pagani, avremmo espresso parere favorevole, così come abbiamo già fatto in Commissione. Tuttavia, da quello che ho capito, si è ritenuto di dover procedere congiuntamente; infatti, intendo rilevare, signor Presidente, che nessuno ha avuto la bontà di informarci ufficialmente in Aula di quanto era emerso qualche ora fa in Commissione nel corso dell'esame dei due provvedimenti. Ci saremmo attesi di sapere in via ufficiale se si era deciso di procedere all'esame congiunto o all'esame separato.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Specchia, io ho detto che si procede alla discussione congiunta. Può darsi che lei non condivida questa decisione, ma io l'ho esplicitata; non ne ho fatto mistero.

SPECCHIA. È stata un'informazione indiretta.

PRESIDENTE. Non indiretta, diretta. Ho aperto la discussione generale per l'esame congiunto dei due provvedimenti.

SPECCHIA. Forse non è stato detto chiaramente e direttamente quello che era avvenuto in Commissione.

Torno a ripetere che sul disegno di legge presentato dal collega Pagani il nostro parere sarebbe stato favorevole, ma il provvedimento è stato inserito in questo più generale e, tra l'altro, è stato inserito in maniera distorta rispetto a quanto era stato concordato nella 13ª Commissione. In sostanza, si vorrebbe che rimanesse il termine del gennaio 1989 quando in Commissione – mi pare – eravamo stati tutti d'accordo sulla data di fine maggio 1989.

Quindi, senza voler ulteriormente allungare i tempi della discussione, non siamo assolutamente favorevoli a provvedimenti contenenti numerosissime proroghe che riguardano i settori più svariati. Cogliamo l'occasione per invitare il Governo e la maggioranza a cercare di adempiere a quanto è previsto nelle varie leggi, evitando così di metterci continuamente di fronte, come accade troppo spesso, a proposte di proroghe, di proroghe delle proroghe, di proroghe di proroghe delle proroghe.

Per tali motivi – ripeto – siamo decisamente contrari ai provvedimenti al nostro esame. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, Ministro, colleghi, il dibattito svoltosi nella 1ª Commissione e che, come diceva il senatore Murmura, si è concluso poco fa, non si è concluso – il relatore ha mancato di dirlo – con un giudizio unanime, ma con un giudizio favorevole a maggioranza; noi non ci siamo dichiarati favorevoli al testo così come ora lo abbiamo definito e questo per le ragioni che brevemente ricapitolerò; innanzitutto (è stato sottolineato per la verità dallo stesso relatore) per la eterogeneità delle materie e delle molteplici questione poste, una eterogeneità che mette sostanzialmente in difficoltà la 1ª Commissione o qualunque Commissione dovesse esaminare le questioni poste in un disegno di legge come questo. Tale eterogeneità, legata a materie diverse, avrebbe dovuto essere affrontata in termini diversi, con strumenti diversi, dal Governo, con iniziative che consentissero ad ognuna delle Commissioni di merito, rispetto all'argomento, di poterlo esaminare per pronunziarsi. Invece siamo di fronte ad un provvedimento che sottolinea le inadempienze del Governo, l'incapacità di tener conto di scadenze che pure esistono e quindi di provvedere per tempo. Per questa prima ragione abbiamo sottolineato la nostra insoddisfazione per il modo in cui tale materia viene affrontata dal Governo, con lo strumento che stiamo discutendo.

C'è poi una seconda ragione, più propria, che si collega al dibattito condotto nell'Aula della 1ª Commissione e che ci induce a differenziare, rispetto all'analisi che pure alla Camera è stata fatta e che forse teneva conto anche di qualche nostro suggerimento, il nostro atteggiamento. Nella discussione svoltasi al Senato, se c'è stato un pregio, senatore Murmura, è stato quello che dalla stessa maggioranza sono venute non semplici riflessioni critiche, ma riflessioni critiche portate al punto di emendamenti sostitutivi di intere parti, o di soppressione di intere parti, emendamenti poi ritirati – è stato detto esplicitamente da uno dei senatori presentatori – per pura disciplina di partito o di maggioranza, ammesso che la maggioranza abbia una disciplina. Questo accresce la nostra difficoltà di comprensione perchè in un solo provvedimento si affastellano norme che possono, ognuna considerata, essere ritenute in alcuni casi giuste e in altri fonte di una possibile censura. Abbiamo anche rivolto, io stesso ho rivolto, così come i senatori Maffioletti, Tossi Brutti, Giglia Tedesco, una serie di domande; abbiamo chiesto chiarimenti specifici che il Ministro si è sforzato di dare, ma che non hanno convinto circa una serie di dubbi che erano stati da noi avanzati. Questa ragione ci rende oltremodo difficile, anzi impossibile un voto favorevole sul provvedimento, appunto per l'eterogeneità, per la difficoltà di un esame specifico e per i dubbi emersi dal dibattito svolto in Commissione.

Però c'è una ragione ulteriore, ammesso che queste due non bastassero – e credo siano sufficienti – e questa ragione ulteriore è contenuta nell'articolo 73-*bis* del nostro Regolamento, un articolo che abbiamo ritenuto indispensabile inserire nello stesso. Cosa dice questo articolo? Leggiamolo insieme: «La Presidenza del Senato» – è questa una questione che riguarda il nostro lavoro, il lavoro della Presidenza del Senato – «tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza». Allora, c'è

un rilievo che mantengo nei confronti del modo in cui il Governo ha proceduto nel momento stesso in cui nella Commissione del Senato questi nostri dubbi si sono accresciuti. Però, c'è anche un invito, una raccomandazione, una speranza che vorrei si traducesse in realtà, cioè che, nell'organizzazione dei lavori del Senato, tale questione fosse tenuta presente, perchè anche noi dobbiamo essere messi in grado di poter per tempo conoscere le scadenze e segnalarle. Insomma, una situazione come quella che oggi abbiamo di fronte non può assolutamente riprodursi. Nel passato vi sono state anche iniziative specifiche del Governo con singoli atti e provvedimenti per singoli termini, ma una cosa di questo genere non è assolutamente ammissibile.

Ecco perchè, Presidente, non siamo in grado di dare un voto favorevole a questo provvedimento. Possiamo ritenere che alcune scadenze abbiano un loro fondamento anche se, soggettivamente, vi è una responsabilità nel ritardo e quindi annunzio il voto di astensione del Gruppo comunista su questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Per dovere di verità, senatore Vetere, faccio soltanto osservare che la norma cui lei si riferiva è entrata in vigore il 1° dicembre. Naturalmente si sta provvedendo per la sua applicazione.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco, relatore sul disegno di legge n. 1496.

* BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, poichè il disegno di legge n. 1496, di cui sono relatore, viene discusso congiuntamente ad un altro provvedimento, mi auguro vorrà consentirmi di fare alcuni riferimenti anche ad esso.

PRESIDENTE. Naturalmente.

BOSCO, *relatore*. La ringrazio. Il motivo dell'abbinamento dei due provvedimenti va ricercato nel fatto che il disegno di legge governativo n. 1553, all'articolo 21, primo comma, reca la seguente disposizione: «È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12». Tale legge disponeva che il Governo adottasse un testo unico di tutte le norme comprese nel termine entro cui questa legge sarebbe entrata in vigore, cioè gennaio 1988. Prorogando il termine con le modalità contenute nel disegno di legge governativo, ne discende – nè sarà possibile fare diversamente perchè è una norma di delega che va rispettata e sarà lo stesso Consiglio di Stato a chiederlo – che necessariamente il testo unico comprenderà tutte le norme in materia emanate fino al gennaio 1988, escludendone quelle successive a tale data.

La mia preferenza, che chiedo all'Assemblea di far sua, va allora al disegno di legge presentato dal senatore Pagani che consente di rendere completo il testo unico facendo sì che esso ricomprenda anche le normative emanate fino ad ora. Il relatore allora suggerisce di accogliere questa disposizione e non quella proposta dal Governo a meno che, credo sia possibile farlo, non si voglia approvare ambedue i provvedimenti, assegnando a quello del senatore Pagani il ruolo di una norma che corregge la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1553.

Ritengo che si tratti di una procedura abbastanza straordinaria, signor Presidente, che io affido alla sua decisione. A mio parere, sarebbe più semplice modificare il disegno di legge governativo ed anche più corretto dal punto di vista procedurale. Come ho detto, affido però alla sua decisione il compito di risolvere questo problema del tutto particolare. Credo che sia la prima volta che si verifica la stranezza di due disegni di legge sostanzialmente sullo stesso argomento all'esame contemporaneo dell'Assemblea.

Per quanto riguarda la parte relativa al disegno di legge n. 1553, presentato dal Governo, dopo la discussione avuta in sede di parere, signor Presidente, all'interno della Commissione ambiente, ho avuto l'incarico dal Presidente della Commissione di riferire alla Commissione affari costituzionali le osservazioni della Commissione stessa rispetto ad alcune normative contenute nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Queste osservazioni riguardano naturalmente le materie di competenza della Commissione 13ª richiamate nel titolo III del disegno di legge ed altre pur se contenute in un titolo del tutto improprio, «disposizioni in materia industriale», che comunque contiene con l'articolo 21 materia ricadente nella competenza della Commissione 13ª.

Signor Presidente, in merito all'articolo 13 faccio osservare che sia la Camera dei deputati prima che il Senato della Repubblica poi, in sede di conversione di un decreto hanno emanato una legge in base alla quale i termini previsti, che oggi dovrebbero essere prorogati, venivano rigorosamente definiti inderogabili.

In merito a questo giudizio di improrogabilità ho avuto cura di rivedere gli atti parlamentari dai quali emerge con chiarezza la convinta valutazione di opportunità di non giungere ad ulteriore proroga di termini dell'emanazione degli strumenti urbanistici relativi ai paesi terremotati.

Signor Presidente, non riesco a comprendere per la verità – e lo dico con chiarezza all'Assemblea – come sia possibile procedere alla ricostruzione, a dieci anni ormai dai fatti del terremoto, senza aver ottenuto che alcuni comuni avessero gli strumenti urbanistici relativi.

È per questo che noi avevamo stabilito una improrogabilità dei termini, ed è per questo che avevamo richiesto e introdotto all'interno dell'ordinamento giuridico del nostro paese dei poteri sostitutivi a favore della regione che consentissero di adottare dei provvedimenti per obbligare i comuni ad attrezzarsi degli strumenti urbanistici relativi.

Purtroppo, dobbiamo constatare che queste prescrizioni, che possono apparire severe ma che sono ragionevoli e giuste, da mantenere a mio giudizio nel nostro ordinamento, devono essere ulteriormente prorogate nonostante, lo ripeto, il parere assolutamente contrario della Commissione competente in merito.

Signor Presidente, a questo punto vorrei sollevare un'altra questione, e chiedo scusa ai colleghi se mi trattengo su un argomento non collegato al merito del provvedimento.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che in realtà sostituisce un decreto-legge; e stranamente, signor Presidente – io mi rivolgo alla Presidenza di questa Assemblea – questo disegno di legge, che porta una serie di proroghe di termini di diversa natura, è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali secondo una prassi che, a mio giudizio, è sbagliata. Questo lo dico con molta fermezza all'interno dell'Assemblea, perchè si sarebbe dovuto prevedere, quanto meno, che le Commissioni con prevalente competenza in questa materia procedessero ad un esame abbinato dei

disegni di legge. Le motivazioni in base alle quali il precedente ordinamento giuridico è stato formulato, con una posizione di base proveniente dalla Commissione ambiente competente per materia, oggi vengono modificate su una posizione di base proveniente da una diversa Commissione: questo per la verità mi sembra molto strano.

In realtà ci siamo trovati di fronte (mi dispiace doverlo sottolineare) alla affermazione, che poi mi pare si stia sostanziando nella realtà, che questo disegno di legge non può essere modificato, perchè altrimenti la scadenza di qui a qualche giorno del decreto-legge già emanato determinerà una *vacatio legis*. Quindi la mia affermazione che questo disegno di legge in realtà è analogo ad un decreto-legge è corrispondente alla verità.

A questo punto mi sia consentito ricordare che la Giunta del Regolamento ha recentemente introdotto delle modificazioni nel nostro Regolamento per evitare la reiterazione di decreti e per ottenere che gli stessi fossero emanati in materie omogenee. Desidero sottolinearlo poichè, essendo componente della Giunta del Regolamento, non riesco ancora a comprendere il motivo per cui abbiamo dovuto compiere un lavoro certamente non facile per poi trovarci di fronte ad una procedura di un disegno di legge che cammina con le stesse modalità temporali e con gli stessi difetti di un decreto.

Detto questo, signor Presidente, il nostro parere, come Commissione ambiente, è stato negativo anche per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 13, in quanto introduce una modificazione non soltanto del termine, ma anche delle procedure, per alcune delle quali la modificazione è sostanziale. In realtà, signor Presidente, si tratta delle procedure relative agli articoli 21 e 32 della legge n. 219, che è la legge fondamentale del sistema di rinascita e di ricostruzione delle zone terremotate. La modificazione consiste nella proroga del termine del 30 giugno 1989, con la quale viene ad essere praticamente prorogata anche la struttura prevista dagli articoli 21 e 32. Si aggiunge inoltre che, a partire dal giorno successivo alla proroga, per quanto riguarda l'istruttoria delle pratiche, essa viene assegnata all'Agenzia del Mezzogiorno, vale a dire alla struttura prevista dalla legge n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, rispetto all'istruttoria dell'Agenzia del Mezzogiorno, sono assegnati dalla legge, in modo contraddittorio con l'ordinamento generale, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che essendo l'organo vigilante sull'Agenzia non può esercitare il controllo sugli atti di un procedimento che non è concluso con una delibera. In realtà si introduce un meccanismo in base al quale l'Agenzia istruisce e gli stessi organi previsti dalla legge n. 219 dovranno deliberare; non si tratta quindi, come è stato detto in questa Aula, di una ordinarizzazione del sistema, ma della istituzione di una procedura del tutto anomala: inizia come prima, segue con l'istruttoria da parte dell'Agenzia del Mezzogiorno e termina con un provvedimento della stessa autorità che, sulla base della legge n. 219 del 1981, dovrà necessariamente emanarlo.

Se questo è vero, signor Presidente, mi sia consentito dire che questa procedura non è attuabile per il semplice fatto che la legge n. 64 del 1986 non consente all'Agenzia per il Mezzogiorno di fare istruttorie per conto terzi, cioè per procedimenti che verranno conclusi da altra autorità. Per chiarezza, la decisione non sarà presa dagli organi per l'Agenzia del Mezzogiorno, bensì da altri organismi. È un sistema che non potrà mai funzionare. Personalmente, signor Presidente, sarei più favorevole ad una proroga *sic et simpliciter* del termine di cui agli articoli 21 e 32. Infatti non è

proprio possibile introdurre nel nostro ordinamento una modifica che già in partenza (posso sbagliarmi, ma sono convinto del contrario) non potrà funzionare.

Secondo me, non ci si è resi conto che con la formulazione attuale si crea un sistema che, non funzionando, costringerà il Governo ad adottare un ulteriore provvedimento, se è vero che è opportuno e urgente che gli articoli 21 e 32 restino in vigore ancora per qualche tempo. Se questa è l'esigenza, la soluzione adottata è a mio giudizio sbagliata. Pertanto, sono contrario e voterò contro. Per quanto riguarda l'articolo 14, sul quale avevo presentato in Commissione un emendamento, si tratta anche qui della proroga di alcuni termini. Poichè tali emendamenti non sono stati approvati, intendo ripresentarli in Aula.

PRESIDENTE. Non risulta che siano stati presentati emendamenti e in questa fase, di regola, emendamenti non possono essere più presentati.

BOATO. Però si possono bocciare gli articoli.

* BOSCO, *relatore*. Vuol dire che, per quanto mi riguarda, dichiaro sin da ora il mio voto contrario sull'articolo 14, poichè anche per questi termini era stato previsto dalla precedente normativa il carattere di inderogabilità ed è opportuno, a mio giudizio, che tale carattere resti.

PRESIDENTE. Lei ha presentato numerose eccezioni procedurali, alcune delle quali estranee al merito. Lei ha criticato una prassi; tuttavia, è comunque una prassi.

* BOSCO, *relatore*. Non riesco a capire come questa prassi possa funzionare. Abbiamo terminato mezz'ora fa in Commissione l'esame degli emendamenti. Non riesco a comprendere perchè non sia possibile ripresentarli ora in questa sede. Quando avremmo dovuto presentare gli emendamenti in Aula, con una procedura che ci ha consentito di venire direttamente dalla Commissione in Assemblea? Mi consenta di dire che tutto ciò è abbastanza strano.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle, anzitutto, che il disegno di legge è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e delle finanze e, come lei stesso ha riconosciuto, è conforme alla prassi costante il suo deferimento alla 1ª Commissione permanente. Quanto alle altre Commissioni competenti, esse sono state regolarmente consultate e sono precisamente: la seconda, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la decima, l'undicesima e la tredicesima.

Quindi mi pare che dal punto di vista sostanziale, almeno, ogni Commissione abbia potuto esaminare la materia ed esprimere il proprio parere.

Quanto agli emendamenti, se li avesse presentati all'inizio della discussione, senatore Bosco, sarebbe stato più utile per tutti, anche per i colleghi che dovranno pronunciarsi successivamente. Se intende presentarli ora, la Presidenza ne valuterà l'ammissibilità.

Richiamo al Regolamento

BOATO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Faccio un richiamo al Regolamento anche perchè forse è utile che il Presidente ed il relatore si pronuncino sulla questione. Come ha detto poco fa il collega Bosco, stiamo svolgendo una discussione congiunta su due disegni di legge che su un punto specifico riguardano materia identica, ma con formulazioni diverse: il disegno di legge n. 1553 all'articolo 21, primo comma, e il disegno di legge n. 1496 all'articolo unico.

Ci troviamo – per questo chiedo che venga chiarita subito la questione – in una situazione paradossale perchè possiamo presumibilmente votare l'articolo 21 (che, se votato dal Senato senza modifiche, comporta l'entrata in vigore del disegno di legge) e nella stessa seduta a distanza di pochi minuti votare l'articolo 1 del disegno di legge presentato dal senatore Pagani che riguarda la stessa materia, però formulata in maniera diversa. Incidentalmente dico che preferisco la versione proposta dal senatore Pagani, però questo è ininfluente dal punto di vista procedurale.

Credo si dovrebbe arrivare subito, prima di entrare nel merito del primo disegno di legge, ad una chiarificazione su cosa voteremo oggi, perchè sarebbe paradossale che nel giro di dieci minuti il Senato votasse due leggi che su identica materia dicono due cose diverse.

Quindi, dovremmo ipotizzare: o una brevissima sospensione per arrivare a sostituire il primo comma dell'articolo 21 con l'articolo unico del disegno di legge presentato dal senatore Pagani, o altra via procedurale che chiedo al Presidente di suggerirci. Credo che sia bene chiarire *in limine* subito la questione.

PRESIDENTE. L'Assemblea, senatore Boato, deciderà sulla questione in sede di esame degli articoli.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Murmura, relatore sul disegno di legge n. 1553.

MURMURA, *relatore*. Mi pare che sia stata sollevata una questione di incompetenza; in omaggio non solo alla prassi ma anche ad un criterio di logicità ritengo che, attenendo a materie e a termini concernenti l'ordinamento generale della pubblica amministrazione, l'assegnazione non poteva che essere fatta alla 1ª Commissione permanente cui è intestata questa specifica competenza. Una diversa soluzione avrebbe comportato una separazione delle varie materie a seconda delle Commissioni nella cui competenza cadevano quegli articoli, cioè avrebbe determinato una situazione di improcedibilità dell'esame; mentre, invece, l'assegnazione è

perfettamente corretta, legittima e precisa perchè si affida allo spartiacque dell'ordinamento generale della pubblica amministrazione. Non vi è chi non veda o chi non possa sostenere che questa serie di proroghe investa vari comparti e settori della pubblica amministrazione.

Circa gli altri rilievi, ho già accennato nella relazione introduttiva ad una tortuosità dei e nei periodi, ma questo non impedisce al Senato di valutare nel suo complesso il provvedimento ed esprimersi sui singoli articoli così come è avvenuto in Commissione consentendo su alcune norme o su tutte le norme. Si è fatta osservazione circa gli articoli 13 e 14.

Ritengo il disposto licenziato dalla Camera rispondente ad esigenze di svolgimento delle pratiche attualmente affidate ad una struttura straordinaria, che è auspicio e volontà di tutti venga rimossa, affidando, entro un termine prestabilito e certo, la competenza ad una struttura ordinaria, il Ministero degli interventi straordinari con funzioni di controllo e di vigilanza, e alla *ex* Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 21, ritengo molto più preciso quanto stabilito dalla 1ª Commissione. Infatti, non vedo come si possa licenziare entro il 31 maggio un testo unico che comprenda tutte le norme in vigore fino a quella data. Ammesso che il Parlamento voti, in Aula o nelle Commissioni, una modifica il 30 maggio o la mattina del 31, non vedo come entro la stessa data possa essere elaborato un testo unico che necessita, come tutti sanno, del concerto tra le varie strutture ministeriali. Si tratterebbe, quindi, di una disposizione difficilmente applicabile, anzi certamente inapplicabile.

Auspico, anche a nome della Commissione, che venga meno al più presto questo sistema di proroghe. È stato ricordato dal senatore Maffioletti in Commissione che, nel nuovo Regolamento del Senato, è compresa una norma che consente di censire le varie leggi e le singole scadenze, affinchè questo ramo del Parlamento possa essere messo in condizione di valutare appieno la situazione delle varie iniziative legislative e delle varie proroghe. Auspico che tale norma trovi al più presto attuazione ed affido all'Aula il voto espresso a maggioranza – l'ho detto anche nella relazione, senatore Vetere – della 1ª Commissione per l'approvazione del disegno di legge così come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il motivo per il quale il Governo ha dato vita a questo disegno di legge è stato ricordato dal relatore Murmura, che ringrazio per la sua puntuale relazione. Tale motivo risiede nel fatto che alla fine di ogni anno, come è noto, si pone il problema dei termini previsti da norme di legge, scaduti per motivi diversi. Qualche volta – ed il Governo non ha difficoltà ad ammetterlo – i motivi vanno ricercati nelle carenze delle amministrazioni, ma il più delle volte le scadenze devono essere imputate ad obiettive circostanze ed a condizioni di fatto o addirittura ad intrecci di previsioni normative, che impediscono l'attuazione della norma e determinano la necessità della proroga.

Il Governo negli anni passati ha generalmente fatto fronte a quelle esigenze con decreti-legge. Quest'anno, a seguito della norma intervenuta con la legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio, relativa alla omogeneità

dei decreti, avrebbe dovuto far ricorso a 4 o 5 decreti-legge. Non lo ha fatto per non aggravare ulteriormente il già carico lavoro del Parlamento in materia di decretazione e ha preferito seguire la strada del disegno di legge, limitandosi ad emanare un decreto-legge di copertura per alcuni soltanto dei termini previsti dal provvedimento in esame, quelli la cui carenza nell'ordinamento avrebbe prodotto pericoli anche in riferimento alla sicurezza antincendi e alla materia aeroportuale.

Il disegno di legge non comprende tutti i termini scaduti il 31 dicembre: il Governo ha omesso di prorogarne alcuni, anche per dimostrare che la scadenza dei termini previsti non è di per sè ragione sufficiente per una proroga. Il Governo ha, quindi, operato un filtro e chiede di prorogare soltanto i termini indicati nel disegno di legge.

L'urgenza dell'esame di questo provvedimento e la richiesta che il Governo ha avanzato in Commissione (senza con questo presumere nè attribuirsi il diritto, che non ha, di suggerire che non venga modificato) per una rapida approvazione non nasce – come ha detto il senatore Bosco, e me ne rammarico – dalla coincidenza della scadenza del decreto-legge di copertura con altre norme in scadenza, bensì per le norme non previste dal decreto-legge, norme che da circa un mese e mezzo sono assenti dal nostro ordinamento provocandone una incompletezza. Per quelle, non per il decreto-legge, nasce l'urgenza dell'approvazione di questo testo e per tale motivo il Governo si associa all'invito che il relatore ha fatto per una approvazione immediata.

Signor Presidente, vorrei dare qualche risposta alle considerazioni svolte dal senatore Bosco in quella che è parsa una seconda relazione, particolarmente per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 13. Egli ha svolto alcune considerazioni in riferimento a presupposti di fatto che il Governo si trova a dover rilevare non condivisibili. Infatti, la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 13 è la norma che con larga convergenza la Commissione della Camera dei deputati ebbe ad inserire in un decreto-legge su Napoli proprio per porre fine alla gestione speciale per la ricostruzione dopo il terremoto (articoli 31 e 32). È il testo che i Gruppi parlamentari, con larga convergenza, in quella Camera hanno individuato per porre termine a quella gestione speciale e che il Governo ha ripetuto con l'unica variante di attribuire i poteri di controllo e di ispezione non al Ministro dell'industria, ma a quello per il Mezzogiorno, in quanto si tratta del trasferimento definitivo, al 1° luglio, di tutti i compiti dell'ufficio speciale alle strutture straordinarie per il Mezzogiorno. È cioè, secondo gli intendimenti della Camera che la elaborò e del Governo che l'ha introdotta in questo disegno di legge, la previsione della chiusura definitiva al 30 giugno della gestione speciale prevista dagli articoli 31 e 32 della legge n. 219.

Per quanto riguarda l'articolo 14, signor Presidente, vorrei far presente che vi è qualcosa in più dell'inderogabilità; è previsto che, decorsi inutilmente i termini ravvicinatissimi (si tratta del 31 marzo), coloro che non avranno presentato la progettazione richiesta a corredo della domanda a suo tempo accolta per il contributo di ricostruzione decadranno dal diritto stesso. È una sanzione assai più rigorosa ed efficace di quanto non lo fosse una previsione di inderogabilità inserita a suo tempo.

Per quanto concerne il secondo provvedimento, ossia il disegno di legge presentato dal senatore Pagani, dovendo esprimere il parere del Governo, vorrei far presente che, in linea di massima, la proroga del termine di

emanazione del testo unico rende di per sè evidente che la compilazione avverrà in base alla normativa esistente al momento della compilazione stessa. Comunque, al riguardo il Governo non può non esprimere alcune riserve: prevedere, come ha detto poc'anzi il senatore Murmura, che il termine per l'emanazione del testo unico sia il 31 maggio e che si debba tener conto della normativa a quel giorno promulgata e vigente nell'ordinamento significa rendere impossibile tale previsione, per il solo fatto dell'impossibilità materiale di compilare un testo unico che va emanato nello stesso giorno, rispetto al quale va pure considerata la normativa in vigore.

PAGANI. È già pronto.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Ma se è già pronto non c'è motivo per introdurre questa norma, senatore Pagani.

PAGANI. Certo, lei non ha seguito lo sviluppo del lavoro fatto dal relatore.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Mi consenta di dirle che la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 prevede un termine non solo massimo ma minimo per la pubblicazione.

PAGANI. Spiegherò successivamente le mie ragioni.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Senatore, mi scusi, qui viene dichiarato che il testo unico deve contenere le disposizioni vigenti al 31 maggio. Ciò vuol dire che esso non può essere emanato prima di quel giorno. È un termine minimo di delega, oltre quello massimo previsto dalla Costituzione. Ciò significa che, prima di quel giorno, il Governo non potrebbe emanare il testo unico e questo induce qualche perplessità. Il Governo non può che rimettersi all'Aula su questo provvedimento, ma non può non esprimere la riserva e il dubbio per l'introduzione nella delega di un termine minimo per l'uso della delega stessa, oltre che del termine massimo previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Avverto che a questo punto si procederà all'esame separato dei due disegni di legge, iniziando dal disegno di legge n. 1553. Quando arriveremo all'esame dell'articolo 21, comma 1, del disegno di legge n. 1553, nel quale si pone in concreto la questione posta dal senatore Boato, se il Senato approverà tale articolo, tale voto varrà per le successive determinazioni; nel caso in cui, invece, il Senato non l'approvasse, fin d'ora anticipo che la seduta verrà sospesa per alcuni minuti al fine di poter valutare le conseguenze del voto negativo.

BOATO. L'articolo 21 sarà votato per parti separate.

PRESIDENTE. Evidentemente, senatore Boato. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni con procedimento

elettronico. Avverto pertanto che da questo momento decorre il termine di venti minuti, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Invito ora il segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge n. 1553.

FERRAGUTI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, tranne che sul secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13, in materia di proroga dell'agevolazione prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, su cui il parere è di segno contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, comma 5, per difetto di copertura delle minori entrate che dalla norma conseguono.

In via più generale, la Commissione osserva che in futuro, allo scopo di evitare coperture a valere su capitoli ordinari scontando nel bilancio di previsione proroghe non ancora sancite legislativamente, sarà doveroso che il Governo preordini nel fondo globale di cui alla legge finanziaria un accantonamento *ad hoc* di copertura degli effetti finanziari delle presumibili proroghe: l'intento è quello di evitare soprattutto la costruzione di capitoli nei bilanci di previsione che, in assenza di tali proroghe, presentino delle eccedenze».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1553:

CAPO I.

SERVIZIO METEOROLOGICO, SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 1.

1. È prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

3. Il termine già previsto al comma 14-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48

dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

È approvato.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 delle legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1990».

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1.* Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure

più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

È approvato.

Art. 5.

1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

È approvato.

Art. 6.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1.* I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993».

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

È approvato.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.

È approvato.

Art. 8.

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.

È approvato.

Art. 9.

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *1.* Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989».

È approvato.

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 12.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

CAPO III.

NORME IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 13.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere *c*) ed *f*) del primo comma dello stesso articolo 5.

2. È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-*bis*, lettera *c*), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'*iter* e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale.

3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Ricordo che sul secondo periodo del comma 1 di tale articolo è stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione permanente.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, la relativa deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con l'uso del procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Indipendentemente dalle valutazioni fatte dalla Commissione bilancio, dichiaro di votare contro l'articolo 13 per attenermi al parere espresso dalla Commissione ambiente di cui mi onoro di far parte.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Noi non abbiamo votato a favore neanche degli altri articoli del disegno di legge e ne spiegherò il motivo alla fine. Nel frattempo però desidero pronunciare formalmente il voto contrario all'articolo 13 per i motivi che già sono stati ampiamente qui esposti dal collega Bosco in veste di relatore della Commissione ambiente.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PONTONE. Il Gruppo del Movimento sociale italiano fino a questo momento ha espresso il suo voto contrario su tutti gli articoli. Va detto però che quello in votazione è un articolo particolare a cui sono stati presentati emendamenti e sul quale si è sviluppata una discussione molto ampia in Commissione. Il senatore Bosco ha egregiamente illustrato i motivi che la Commissione ambiente aveva ritenuto di opporre ad esso e noi, associandoci a tutti i rilievi che sono stati mossi, esprimiamo il nostro voto contrario.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, io voterò contro l'articolo 13 e questo per una ragione di merito e di metodo. La questione di merito l'ha già affrontata molto bene il senatore Bosco ed io la condivido anche come Presidente della Commissione ambiente, in quanto ritengo non sia nè possibile nè ammissibile che si stravolgano in altre sedi leggi dello Stato da poco tempo approvate dall'Assemblea e rese esecutive.

C'è poi, l'ho detto all'inizio, anche una questione di metodo, di procedure. Io non contesto al senatore Murmura il fatto che complessivamente la competenza sull'esame del disegno di legge in oggetto sia stata demandata alla 1ª Commissione; è necessario però che la 1ª e le altre Commissioni tengano nel debito conto, e non in non cale, così come a volte

avviene, il parere delle Commissioni gemelle, particolarmente quando si sa che, per ragioni procedurali, tutto viene assemblato in un'unica Commissione anche se in realtà l'argomento trattato riguarda anche le competenze di altre Commissioni. In proposito vorrei richiamare l'attenzione di questa distratta Assemblea su un precedente che proprio ha riguardato una legge approvata in sede legislativa dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e che è stata oggetto proprio ieri di un'aspra reprimenda da parte del presidente della Corte costituzionale Saja. Abbiamo letto tutti sui giornali di oggi come il Presidente della Corte costituzionale abbia stigmatizzato lo sperpero di 1.800 miliardi approvato nonostante il parere assolutamente negativo espresso all'unanimità dalla Commissione ambiente e territorio. Si è trattato di un vero e proprio esproprio di competenze, di una totale disattenzione del parere della nostra Commissione che, lo ripeto, era quella competente in materia. Si sono quindi sperperati 1.800 miliardi pagando delle espropriazioni a valore di mercato e ponendosi ancora indietro, signor Presidente, rispetto alla legge del 1865 nonchè invalidando princìpi ormai riconosciuti da tutti. Attualmente vediamo il Ministro del tesoro imperversare in ogni dove per raccogliere poche centinaia di miliardi e nello stesso tempo si sperperano 1.800 miliardi, ricevendo la giusta reprimenda del Presidente della Corte costituzionale: e questo perchè una Commissione non ha tenuto conto dei pareri espressi dalla competente Commissione di merito.

Qui, signor Presidente, stiamo commettendo qualcosa di simile. ci nascondiamo dietro posizioni procedurali e non guardiamo al merito.

Io, comunque, non insisto e non voglio essere troppo lungo nella mia dichiarazione di voto. Richiamo però l'attenzione dell'Assemblea su queste violazioni molto gravi che si vanno operando e ricordo che il precedente molto pesante che ho richiamato a proposito della legge sulle espropriazioni lo sconteremo anche in futuro. Mi chiedo, infatti, come potremo applicare adesso una nuova legge che tutti ci auguriamo possa presto venire all'esame dell'Assemblea ed essere approvata, dato che sembra si manifesti un certo consenso su di essa, in quanto questa andrebbe ad instaurare un regime di grave ingiustizia nei confronti dei cittadini, dei quali uno *stock* è stato liquidato a valori di mercato per la non indifferente cifra di 1.800 miliardi di lire, mentre i prossimi che entreranno nel regime della nuova legge saranno liquidati secondo criteri che certamente non saranno quelli di mercato.

Quindi, credo di aver espresso le ragioni per cui darò un voto contrario sull'articolo 13 del disegno di legge al nostro esame.

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PETRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà contro questo articolo 13, di cui non ci pare assolutamente convincente sia il comma 1, laddove si propongono ancora delle proroghe per quanto attiene l'attuazione degli strumenti urbanistici, sia il comma 2, laddove si dice che: «A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ... e i poteri ispettivi e di controllo ... sono affidati ... al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Noi non condividiamo assolutamente questa esigenza di prorogare i termini e quindi, lo ripeto, siamo decisamente contrari a mantenere in piedi l'articolo 13.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sospendo la seduta in attesa che decorra il termine previsto per le votazioni con procedimento elettronico.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,45*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'articolo 13.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Boggio, Bompiani, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Covello, Covi, Coviello,

D'Amelio, De Cinque, De Rosa, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista, Evangelisti,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fontana Alessandro, Fontana Walter,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Golfari, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Innamorato,

Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manzini, Marniga, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Moro, Murmura,

Natali, Nepi, Neri,

Orlando,

Parisi, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pinto, Pizzo, Poli, Putignano,

Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Santalco, Santini, Sartori,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone,

Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no *i senatori:*

Alberici, Andreini, Andriani,
Baiardi, Barca, Bertoldi, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bosco, Brina,
Cannata, Casadei Lucchi, Chiesura, Cisbani, Correnti, Cortese, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Florino,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giustinelli,
Iannone, Imposimato,
Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Meriggi,
Nespolo, Nocchi,
Pagani, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pontone,
Ranalli, Rastrelli, Rubner,
Sanesi, Scardaoni, Signorelli, Spadaccia, Specchia, Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Cutrera, De Giuseppe, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Marinucci Mariani, Ongaro Basaglia, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Serri, Strik Lievers, Taramelli, Taviani, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'articolo 13.

Senatori votanti	171
Maggioranza assoluta	86
Favorevoli	108
Contrari	63

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio

1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

È approvato.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

CAPO IV.

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI

Art. 16.

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 22.206.553.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Passiamo alla votazione.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Il Gruppo del Movimento sociale è contrario a questo articolo perchè si ripete da anni quella norma che deve essere ormai abolita, secondo il nostro punto di vista, e che concerne la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario. È fin troppo evidente che se chiediamo il voto contrario per questo articolo lo facciamo perchè ormai nel paese il male cronico della disoccupazione è così evidente che siamo chiamati ad un compito di responsabilità che è quello di attenersi anche alle dichiarazioni che ognuno di noi fa in quest'Aula quando si esprime favorevolmente in materia di occupazione richiamando il Governo sul problema della disoccupazione, in particolare nel Mezzogiorno.

Mi sembra assurdo ripresentare in questo disegno di legge una norma che preveda una deroga ai princìpi generali per autorizzare prestazioni di lavoro straordinario del personale della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Quel che è più grave è che l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in circa 22 miliardi, posti a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza. Forse tra qualche ora dobbiamo discutere proprio della ristrutturazione dell'INPS a cui è legata parte dell'assistenza e della previdenza.

Pertanto ritengo addirittura inutile ripresentare in termini di prestazioni di lavoro straordinario siffatto articolo che a tutti gli effetti annulla gli sforzi di tutti i partiti tesi a ricostruire, nell'ambito dell'amministrazione pubblica e privata, la possibilità di far accedere a posti di lavoro migliaia di disoccupati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1990.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno

essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente.

3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

È approvato.

Art. 18.

1. Per assicurare la continuità dei servizi contabili delle intendenze di finanza, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare, a partire dal 1° luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.

2. Resta comunque fissato al 1° gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.

È approvato.

Art. 19.

1. L'efficacia dei contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogata fino al 31 dicembre 1989.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

È approvato.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA INDUSTRIALE

Art. 20.

1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

2. È differito al 30 giugno 1989 il termine indicato nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli.

3. È differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986».

4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonchè al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitore del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. La Presidenza aveva preannunciato che al momento dell'esame del comma 1 dell'articolo 21 avrebbe posto il problema su cui poco fa si è aperta una discussione. Mi sembra giunto il momento.

Ad ogni modo, per superare la questione, come Presidente della 13ª Commissione permanente e come presentatore del disegno di legge, avanzo una proposta.

La questione sottesa, signor Presidente, non è di poco conto. Lei sa benissimo che alla legge n. 219, quella riguardante il terremoto, hanno fatto seguito ben 15 leggi di conversione di altrettanti decreti-legge, senza contare quelli che non sono stati convertiti, che hanno introdotto un sistema di proroghe di termini ed il caos legislativo nel quale non riusciamo più a raccapezzarci. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto oggi proprio con l'approvazione dell'articolo 13, laddove abbiamo prorogato termini che pochi mesi fa avevamo giurato tutti che fossero sacri ed inviolabili. Come ha rilevato il senatore Bosco, abbiamo oggi prorogato termini ormai decennali per la realizzazione di strumenti urbanistici: vi sono comuni in cui lo Stato spende miliardi ma che non intendono provvedere alla elaborazione degli strumenti urbanistici. Evidentemente questa considerazione ne sottende molte altre, che risparmio all'Aula, ma di cui tutti siamo a conoscenza. L'ultimo esempio è di mezz'ora fa.

Si rende quindi necessaria un'opera di riordino che consenta finalmente di avere un testo unico, il quale in effetti era stato previsto nella legge n. 12 del 21 gennaio 1988, inserita in un decreto-legge. Siccome il decreto-legge è decaduto avviene che, se oggi accettassimo la richiesta del Governo, daremmo delega a predisporre un testo unico che sarebbe fermo al 21 gennaio 1988, compiremmo cioè un'opera inutile perchè durante lo scorso anno sono state approvate nuove leggi, tra cui questa, che non rientrerebbero nel testo unico.

Il problema allora è quello di avere un testo unico aggiornato a questo momento, il che non può essere ottenuto in base al comma 1 dell'articolo 21. Il testo unico è necessario per chiarezza di tutti, ma non dimentichiamo che sulla questione del terremoto in Campania ed in Basilicata ci sono molte iniziative parlamentari e quindi questo strumento è l'unico in grado di poter far luce sull'intera questione.

Poichè sappiamo che oggi non è possibile modificare questo disegno di legge (e sottolineo le condizioni in cui lavoriamo continuamente in Senato, sempre vincolati da necessità maggiori che non ci consentono di svolgere liberamente il nostro lavoro) propongo di rinviare in Commissione il disegno di legge n. 1496 affinchè lo si possa ripresentare prossimamente risolvendo questo specifico problema. Faccio questa proposta d'intesa con il relatore Bosco.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, stiamo esaminando il disegno di legge n. 1553. Attualmente abbiamo in votazione l'articolo 21 sul quale l'Assemblea deciderà sovranamente; poi discuteremo e decideremo sulla sua proposta, che pare essere accettabile.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Avevo chiesto che l'articolo 21 venisse votato per parti separate. Mi era stato risposto in maniera affermativa. In tal modo si può isolare il primo comma. Infatti formalmente è ancora pendente il disegno di legge presentato dal senatore Pagani sul quale dovremmo deliberare laddove venisse bocciato il primo comma dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, passiamo allora alla votazione dell'articolo 21 per parti separate.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'articolo 21.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è un caso veramente strano dover esaminare questa sera un disegno di legge che è stato ampiamente contestato nelle varie Commissioni, anche da alcuni dei relatori, e che effettivamente ha delle contraddizioni che sono inconciliabili e inconcepibili. Varrebbe la pena enumerarle tutte, ma noi desideriamo soltanto evidenziarne qualcuna come, ad esempio, quella contenuta nell'articolo 11 che prevede la proroga di termini che risalgono niente di meno che a fatti iniziati con il terremoto in Sicilia del 1968. È veramente strano che, a distanza di 20 anni, si propongano ancora e sempre delle proroghe.

Vorrei fare un altro esempio. Nell'articolo 2 si parla degli aeroporti militari di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto a cui sono relativi provvedimenti che risalgono addirittura al 1959.

È anche importante rilevare quello che è stato ampiamente esposto, ossia che noi dovremmo approvare questa sera proroghe di termini che precedentemente, con decreti-legge o con disegni di legge, erano stati definiti improrogabili. Come è possibile votare prima l'improrogabilità dei termini e poi successivamente, con altri disegni di legge, prorogarli quando sono stati dichiarati improrogabili? Sembra un bisticcio di parole, sembra un fatto impossibile, eppure è possibile e realizzabile in questo Senato.

Abbiamo ancora rilevato in Commissione – e lo abbiamo sentito rilevare in quest'Aula – che l'articolo 21 non avrebbe dovuto essere approvato, nè nei commi, nè nel suo complesso. Abbiamo assistito alla discussione sulla inconciliabilità di due disegni di legge che propongono ambedue la stessa cosa e abbiamo dovuto votare per parti separate perchè poi uno dei due disegni di legge dovrà ritornare in Commissione per essere modificato.

Il relatore ha detto che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge tortuoso; effettivamente è così ed in molti punti presenta anche segni di illegittimità. Il signor Ministro ha detto che questo si verifica ad ogni fine anno e che si è costretti a presentare decreti-legge per prorogare termini che stanno per scadere. No, non è una questione che riguarda ogni fine anno, sono molti anni che si ripete sempre lo stesso fatto e allora dobbiamo dire che è un fatto grave, che ogni anno dobbiamo chiedere la proroga di termini di legge già scaduti da molto tempo.

Che significa tutto ciò? Che ci troviamo di fronte ad un Governo inerte, che ci troviamo di fronte ad un'amministrazione pubblica incapace ed inefficiente, che c'è mancanza di volontà politica, che c'è incapacità. Noi non siamo disposti, nè vogliamo dare un voto favorevole all'inerzia e all'incapacità e per questo esprimiamo voto contrario. (*Applausi dalla destra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, il voto contrario.

Questo provvedimento ha un unico aspetto positivo e cioè che non si tratta di un decreto-legge ma di un disegno di legge. Questa è l'unica nota positiva che registriamo con soddisfazione molto parziale perchè, in realtà, ci siamo trovati di fronte, come è stato dimostrato da tutta la discussione svoltasi nell'ultima ora, ad una situazione di «prendere o lasciare», cioè ad una sostanziale obiettiva impossibilità, in termini politici e non giuridici, da parte del Senato di modificare questo disegno di legge, anche nei punti in cui larghi settori o significativi settori, non solo dell'opposizione ma anche della maggioranza, erano fortemente perplessi o, addirittura, esplicitamente critici.

Credo che sarebbe bene – non ne faccio carico al ministro Mattarella che in Aula sostiene questo disegno di legge – e sarebbe istruttivo far leggere questo testo in qualche corso di educazione civica nelle scuole medie superiori e non soltanto in qualche corso di giurisprudenza all'università, per due aspetti: il primo è di natura sostanziale e riguarda una sorta di dichiarazione di impotenza e di non credibilità dello Stato rispetto a se stesso. Si tratta infatti di un disegno di legge che contiene una quantità sterminata di proroghe, che si succedono ad altre proroghe, che si erano

successe ad ulteriori proroghe, dando la sensazione, la trasparenza più evidente di uno Stato che non è credibile rispetto all'opinione pubblica, rispetto ai cittadini e che non è credibile rispetto a se stesso; non è credibile quando vota leggi che stabiliscono termini, che stabiliscono scadenze, che fanno sorgere diritti o che ne cancellano altri, leggi che poi vengono sistematicamente prorogate, modificate, derogate e così via.

La seconda ragione, ministro Mattarella – e prendo per riferimento dialogico lei e non per ragioni polemiche – è che, se portassimo in una scuola media superiore ad un corso di educazione civica un testo come questo (non è l'unico ma questo è paradossale) per cercare di far capire come lo Stato si rapporta ai cittadini in questioni che riguardano aspetti fondamentali della vita e che quindi devono essere conosciute, attraverso leggi che devono essere interpretate dai cittadini, e poi leggessimo loro qualche comma di questo disegno di legge, non so quale esito avremmo.

Siccome però non credo che tutti i colleghi l'abbiano fatto, voglio provare, signor Presidente, a leggere rapidissimamente un paio di commi a caso di questo disegno di legge. Nell'articolo 13, articolo su cui tanto abbiamo discusso, è detto al comma 2: «È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-*bis*, lettera *c*), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni». Si risparmia la citazione delle successive modificazioni ed integrazioni perchè probabilmente neanche chi ha scritto l'articolo le conosce tutte ed ha dovuto scrivere così proprio perchè non era in grado di fare altrimenti.

Sempre il comma 2 dell'articolo 13 poi recita: «A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'*iter* e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64».

Tanto per citare un altro articolo, poi, l'articolo 14 così esordisce: «Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 e al 30 giugno 1989» e via leggendo.

È roba da pazzi! È la schizofrenia legislativa! È la catastrofe di qualunque possibilità di correttezza interpretativa e applicativa di ciò su cui stiamo legiferando. Credo che al massimo – e non offendo nessuno perchè io non sono fra loro – ci siano in quest'Aula due o tre colleghi soltanto in grado di sapere tecnicamente, giuridicamente che cosa stanno votando in questo momento. È un modo pazzesco e schizoide di legiferare con una stratificazione non dovuta ad incapacità letteraria della letteratura giuridica, ma ad un marchingegno di carattere giuridico-istituzionale che permette di derogare alle deroghe già fatte e a quelle successive, di applicare o non applicare. Si tratta di una stratificazione di norme assolutamente inintellegibile e non conoscibile e molte volte applicata con meccanismi tali da provocare probabilmente fra sei mesi una nuova legge o leggina di deroga o di proroga per qualcuna se non per tutte le disposizioni.

I testi che ho letto, e avrei potuto sottoporvene altri, sono assolutamente

evidenti sotto questo profilo. È in base a ciò che vi ho proposto di portare questo provvedimento non dico all'università, ma ad una lezione di educazione civica per la scuola media superiore per dimostrare come su questioni fondamentali della vita sociale, civile ed economica del nostro paese legiferiamo.

Oltre a quello che prima ho citato è questo il motivo fondamentale per cui noi – pur dando atto che questa volta non si tratta di un decreto-legge ma di un disegno di legge che riassume una ventina di decreti-legge mancati – votiamo francamente e sinceramente contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1553 nel suo complesso.

È approvato.

Onorevoli colleghi, come avete sentito, il senatore Pagani, d'intesa con il relatore Bosco, ha chiesto il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1496, di iniziativa dello stesso senatore Pagani.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Sulla sciagura aerea verificatasi nelle Azzorre

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, giunge ora notizia di una tragica sciagura. Un aereo con 137 passeggeri, tutti italiani, partito alle ore 11 dall'aeroporto di Bergamo, è precipitato nelle Azzorre. Non vi sarebbero superstiti.

Rivolgo alle famiglie tutte il cordoglio profondo mio e del Senato.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CECCATELLI. *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ci associamo alle parole del Presidente dell'Assemblea, rinnovando a nome del Governo le condoglianze più sentite alle famiglie dei caduti.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1384

PRESIDENTE. Poichè la 1ª Commissione permanente ha concluso nella giornata di ieri l'esame del disegno di legge recante «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale», già approvato dalla Camera dei deputati, se non vi sono osservazioni il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Discussione del disegno di legge:

«Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale» (1384),

d'iniziativa dei deputati Teodori ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale», d'iniziativa dei deputati Teodori, Zevi, Pannella, D'Amato Luigi, Rutelli e Mellini, già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in questione proviene dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato sostanzialmente all'unanimità. Si tratta di un'iniziativa di legge adottata dai deputati del Gruppo radicale con il dichiarato obiettivo di porre mano ad un sistema di designazione degli scrutatori che elimini o quanto meno riduca gli inconvenienti registratisi più volte in passato durante le operazioni di scrutinio.

Si tratta di un'esigenza largamente avvertita da tutti i Gruppi presenti in quest'Assemblea e che ha trovato l'unanime apprezzamento della Commissione affari costituzionali. Dico subito che ha trovato unanime consenso come esigenza, perchè non ha invece trovato un unanime consenso sul meccanismo determinato da questo disegno di legge, sul quale si è manifestata una differente opzione da parte del Gruppo comunista.

In sostanza, il disegno di legge prevede di sostituire alle scelte attualmente effettuate dalle commissioni elettorali comunali, su designazione, nella prassi, dei partiti, una scelta determinata invece dal sorteggio.

Nell'affrontare il tema, la 1ª Commissione permanente si è posta innanzitutto il problema della armonizzazione di questo sistema con l'attuale normativa che prevede l'obbligatorità dell'ufficio di scrutatore. Si è ritenuto che non sussistesse un conflitto fra l'obbligatorità dell'ufficio e l'estrazione a sorte, perchè quest'ultima determinerebbe in una prima fase sostanzialmente una platea di possibili scrutatori, una platea pari a quattro volte il numero degli scrutatori previsti in ogni comune, all'interno della quale poi – come vedremo – al momento delle elezioni vengono sorteggiati gli scrutatori effettivi che dovranno recarsi nei seggi.

Quindi, praticamente è la seconda estrazione, quella che avviene al momento delle elezioni, che determina i nomi degli scrutatori designati a svolgere l'ufficio. Pertanto si è ritenuto che in quel momento dovesse scattare la obbligatorietà dell'ufficio che prima rimaneva affidata – come avviene oggi – a tutti, ma poi, in pratica, a chi è designato. In questo caso, alla designazione si sostituisce la seconda estrazione, perchè la prima, come vedremo, riguarda soltanto la scelta della platea all'interno della quale poi avviene la seconda estrazione.

Passo brevemente al meccanismo del disegno di legge, perchè l'ora è già abbastanza tarda. Il primo articolo istituisce l'albo degli scrutatori, che è quello formato dagli estratti in numero quattro volte superiore degli scrutatori assegnati al comune, e prevede che gli scrutatori stessi siano sorteggiati fra i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune, non avere superato il settantesimo anno di età, essere in possesso

del titolo della scuola dell'obbligo. Dico subito all'Assemblea che il settantesimo anno di età è un requisito già oggi esistente e quindi non è innovativo; già oggi infatti gli scrutatori possono essere designati solo fra persone che non abbiano superato tale limite di età. Il titolo della scuola dell'obbligo invece è stato inteso dalla Commissione (lo dico in sede interpretativa in Aula, affinchè rimanga agli atti) come titolo richiesto al momento in cui è stato conseguito, altrimenti aboliremmo evidentemente dalla platea degli scrutatori coloro che oggi hanno sessanta anni e che all'epoca erano tenuti ad avere il titolo di scuola elementare, in quanti la scuola dell'obbligo allora corrispondeva alla scuola elementare. Quindi il primo articolo istituisce l'albo per le persone aventi queste caratteristiche.

Il secondo articolo è mirato ai grandi comuni, perchè prevede che nei comuni con più di 200 seggi elettorali l'albo non sia unico per tutto il comune, ma sia articolato per settori vari che raggruppino sezioni territorialmente contigue in misura non superiore a 200 sezioni, in modo da precostituire un albo in una zona omogenea e affinchè gli scrutatori possano avere una conoscenza degli elettori, così come avviene nei comuni di dimensioni più piccole.

Il terzo articolo è il principale del disegno di legge, poichè prevede la vera procedura del sorteggio, vale a dire il sorteggio tra tutti coloro in possesso dei requisiti e in misura quattro volte superiore al numero di scrutatori assegnati al comune e la procedura di ricorso nei confronti di questo sorteggio. Il testo della Camera non prevedeva nessuna notifica agli interessati, i quali non venivano neppure a conoscenza – secondo, appunto, il testo della Camera – del fatto di essere stati inseriti in questo albo e quindi di essere potenzialmente sorteggiati come scrutatori. Per questo motivo la 1ª Commissione ha approvato un emendamento ed il testo è stato modificato rispetto a quello della Camera. Con questo emendamento si prevede che, a cura del sindaco, venga notificato alle persone inserite in questo albo in base al primo sorteggio il loro inserimento, dando ai medesimi la possibilità, se ritengono di non voler adempiere a questa funzione, di rifiutare l'iscrizione all'albo nel termine di trenta giorni. Conseguentemente sono previste procedure per rimpiazzare, sempre col medesimo sistema, i posti resisi vacanti a seguito delle eventuali rinunzie.

Il Gruppo comunista ha presentato in Commissione un sistema completamente diverso, un meccanismo basato sul volontariato, cioè su un sorteggio che avverrebbe sulla base di domande effettuate dai cittadini. La 1ª Commissione lo ha respinto in base alla considerazione che questo sistema farebbe rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, in quanto rimetterebbe in condizione i partiti di appropriarsi di questa situazione, della quale invece si era ritenuto con questo disegno di legge di doverli espropriare. Vedo che il Gruppo comunista ha ripresentato gli emendamenti in Aula, come d'altra parte aveva già annunciato. Discuteremo su questi emendamenti, ma posso fin da ora preannunciare, per le stesse ragioni che ho già espresso in Commissione, il parere contrario del relatore.

L'albo così formato ha una durata quinquennale per una modifica apportata dalla Commissione affari costituzionali; infatti nella stesura della Camera l'albo aveva durata decennale. Abbiamo ritenuto di dover ridurre la durata di cinque anni, perchè mantenere sclerotizzato l'albo per dieci anni avrebbe significato far passare una intera generazione; quindi ci sarebbe stata una intera generazione di cittadini che non avrebbe avuto la possibilità

materiale di essere sorteggiata e sarebbe stata pertanto privata alla radice di questa possibilità. Riducendo la durata di cinque anni non c'è più questo rischio o almeno è largamente ridotto.

L'articolo 6 prevede il meccanismo del secondo sorteggio, quello effettivo, che interviene al momento in cui vengono indette le elezioni. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva che tale sorteggio avvenisse tra il ventesimo e il trentesimo giorno prima delle votazioni. La Commissione ha invece modificato tale termine, prevedendo che il sorteggio avvenga tra il ventesimo e il decimo giorno dalla data delle elezioni per consentire che al sorteggio medesimo siano presenti i rappresentanti di lista designati alla prima sezione elettorale del comune, che non avrebbero potuto assistervi – perchè non ancora designati – se fosse stato mantenuto il termine adottato dalla Camera dei deputati.

Vengono sorteggiati gli scrutatori seggio per seggio e in misura doppia a quella prevista; si tratta di dieci scrutatori invece di cinque. I primi sorteggiati sono scrutatori effettivi, mentre i secondi sono supplenti e subentrano in caso di impedimento dei primi sorteggiati. È evidente che nell'ipotesi – peraltro difficilmente verificabile – in cui in un seggio siano indisponibili tutti gli effettivi e tutti i supplenti, o rimangano comunque dei posti da coprire, subentrerebbe il meccanismo attuale che non è stato modificato, per cui la possibilità di costituire il seggio sarebbe comunque prevista.

In seguito a questa modifica ho presentato alcuni emendamenti, poichè in Commissione – avendo noi lavorato fino a ieri sera in maniera anche un po' affannosa – ci è sfuggito che, essendo stato portato il termine da venti a dieci giorni prima delle votazioni, occorreva far slittare anche i termini delle successive notifiche e reintegri. Pertanto, ho presentato alcune proposte di modifica di natura tecnica per adeguare tali termini al nuovo termine fissato dalla Commissione affari costituzionali.

Aggiungo – e anticipo con ciò l'illustrazione dei miei emendamenti – di aver presentato una proposta di modifica tendente ad eliminare dal disegno di legge i segretari di seggio. Infatti, mi è sembrato opportuno limitare il sorteggio agli scrutatori veri e propri, lasciando la scelta dei segretari di seggio al Presidente di seggio, in quanto l'ufficio di segretario di seggio comporta una esigenza di tecnicità che trova maggiore riscontro in persone che già abbiano assolto tale compito piuttosto che tra persone che, essendo l'espressione di un sorteggio, possono non avere dimestichezza con l'attività da svolgere, che è più impegnativa di quella di scrutatore.

Infine, la 1ª Commissione permanente, su proposta dei senatori Murmura e Mancino, ha inserito un nuovo articolo che prende in esame un aspetto che attiene a materia diversa, ma che ci è sembrato utile affrontare attraverso il disegno di legge in discussione. Si tratta, in particolare, della nota questione della nullità delle votazioni nel caso in cui manchi la vidimazione in calce alla lista degli elettori da parte del presidente del seggio e di due scrutatori; nullità prevista soltanto per le elezioni comunali e provinciali e non anche per quelle politiche e regionali. Si tratta di un reliquato storico, poichè, essendo la legge elettorale per i comuni la prima emanata all'indomani della nascita della Repubblica (quando i tempi erano diversi e la compilazione delle liste era molto più artigianale e molto meno meccanizzata di quanto non sia oggi), essa era volta ad evitare eventuali manomissioni delle liste degli elettori, tanto è vero che nelle leggi successive tale norma non è stata riproposta. Ci è sembrato dunque utile abolirla, anche

perchè, in caso di manomissioni, subentrano le sanzioni previste dal codice penale, mentre, nel caso in cui la mancata vidimazione sia effetto di una svista, è apparsa inutilmente penalizzante la nullità della votazione per le elezioni comunali, non prevista nè per le elezioni politiche nè per quelle regionali.

Concludendo, la legge in esame rappresenta una innovazione interessante, che tuttavia, proprio per questo potrà prestare il fianco a osservazioni critiche e a dubbi. Ci è sembrato, tuttavia, che su tutto dovesse prevalere la ricerca di trasparenza e di limpidezza delle operazioni elettorali, anche alla luce di taluni fatti che si sono verificati. Pertanto, si è ritenuto che affidare la designazione degli scrutatori ad un sorteggio fosse un sistema che consentiva meno manipolazioni di quante non ne consenta il meccanismo attuale.

Per tutte queste ragioni, la 1ª Commissione permanente raccomanda all'Aula l'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, la esaustiva relazione che ha fatto il collega Mazzola permette di evitare un ampio intervento in discussione generale. Il relatore ha già ricordato – e voglio ringraziarlo anche per l'impegno che ha dimostrato nel seguire questa iniziativa legislativa – che alla Camera questo provvedimento è stato approvato dalla quasi totalità dei deputati presenti eccetto due, se non ricordo male. In quella sede ci sono state alcune obiezioni e perplessità che si sono riproposte con più forza anche all'interno della 1ª Commissione del Senato.

Debbo anche ricordare che, pur essendo il disegno di legge di iniziativa dei deputati del Gruppo federalista europeo della Camera, la partecipazione collegiale dell'altro ramo del Parlamento è stata amplissima.

Il provvedimento nella sostanza è stato molto rimaneggiato e trasformato, pur partendo dall'ispirazione originaria, e anche al Senato, in sede di 1ª Commissione, sono state apportate profonde modifiche, tutte nella direzione di rendere più efficiente giuridicamente e tecnicamente il dispositivo legislativo rispetto alle finalità conclamate del provvedimento che mi pare più o meno tutti abbiano condiviso e condividano.

Si tratta di una iniziativa di moralizzazione istituzionale, magari piccola ma importante, che l'allora Gruppo radicale della IX legislatura aveva presentato senza esito positivo, che venne ripresentata all'inizio della X legislatura a nome del Gruppo federalista della Camera il 2 luglio, il primo giorno della legislatura.

È evidente il motivo per il quale fortunatamente e finalmente questo disegno di legge abbia avuto un'accelerazione. Si tratta di un'esigenza diffusa, credo, fra tutte le persone oneste, tutti i Gruppi politici (sono contrario alla demonizzazione di chiunque), che ha subìto uno scossone a causa di alcuni eventi gravi che si sono verificati non solo nella IX legislatura, ma anche nelle elezioni che hanno dato vita alla X legislatura, cioè manipolazione di schede elettorali su cui sta ancora indagando la Giunta per le elezioni della Camera – in particolare una all'interno del collegio elettorale di Napoli – problema comunque assai ampio che non riguarda solo uno specifico collegio.

Va detto chiaramente ed esplicitamente che da parte nostra, e credo da

parte di chiunque, non vi è alcuna volontà di delegittimazione dei partiti; qualcuno in Commissione ha interpretato in tal senso questa iniziativa legislativa. Il vero modo di rilegittimare i partiti nella società civile e nelle istituzioni è quello di affidare loro gli autentici compiti istituzionali e di farli rientrare e recedere da compiti che nella prassi, non nei testi di legge, hanno assunto nonostante le leggi in vigore.

Il fatto che nella prassi sia per lo più lottizzato dai partiti politici il compito di scrutatore con reciproca assegnazione di una quantità di posti di scrutatore (il che, tra l'altro, molte volte impedisce ai cittadini per lo più giovani di accedere a questa funzione pubblica perchè trovano ostruiti i canali regolari di accesso) e che si debba superare questa situazione non è una demonizzazione o una delegittimazione dei partiti. Questo permetterà di togliere anche ai partiti un ruolo per loro abnorme, che non è un ruolo di controllo democratico, ma obiettivamente di prevaricazione, in modo da ripristinare una autentica legittimazione nel rapporto con il meccanismo elettorale attraverso una valorizzazione del ruolo dei rappresentanti di lista che, questo sì, compete istituzionalmente ai partiti politici o meglio alle liste elettorali che i partiti politici presentano.

Credo che tutti possiamo condividere il meccanismo, che ci auguriamo rapidamente si possa realizzare (sottosegretario Spini, lei che è stato più volte uno dei proclamatori di questa necessità sarebbe utile che ci dicesse qualcosa in replica sulla possibilità concreta di arrivarci in un prossimo futuro), del voto elettronico che in futuro sarà l'unico che forse ci potrà garantire da deviazioni, manipolazioni, difficoltà e che potrà rendere assai più tempestivo il momento della chiusura dei seggi elettorali e, poi, lo scrutinio dei risultati.

Oggi mi sembra concretamente difficile arrivare in tempi rapidi all'instaurazione di procedure elettroniche di voto e credo sia giusto approvare questo disegno di legge, ricordando che altre due modifiche non di grandissima portata, ma fortemente significative, che il Parlamento potrebbe realizzare, riguardano il sorteggio dei contrassegni di lista per la loro disposizione all'interno delle schede e la possibilità di votare in un giorno soltanto. Infatti, il nostro è rimasto uno dei pochissimi paesi europei nei quali si vota nell'arco di due giornate. Vorrei incidentalmente ricordare che nella regione in cui sono stato eletto, il Trentino Alto Adige, regolarmente si vota alle elezioni comunali e regionali in un solo giorno, senza che questo influisca sul tasso di partecipazione al voto.

Potremmo inoltre eliminare, per quanto riguarda il meccanismo di sorteggio dei contrassegni nelle schede, le ormai anacronistiche corse al primo o all'ultimo posto che ancora oggi si verificano nel resto d'Italia.

Credo sia legittimo da parte del Gruppo comunista aver ipotizzato con i suoi emendamenti un meccanismo diverso, basato sul volontariato. Ma l'obiezione del collega Mazzola è anche la nostra e credo possa essere fatta in modo molto pacato: se al posto del sorteggio venisse introdotta l'iscrizione volontaria, il meccanismo che si vuol cacciare dalla porta rientrerebbe dalla finistra, vale a dire sarebbero i partiti a farsi oggettivamente carico di reclutare o sollecitare le iscrizioni volontarie alle liste degli scrutatori. Quindi, per quanto legittima, a noi sembra che l'iniziativa dei senatori comunisti non sia adeguata alle finalità del provvedimento. Ci auguriamo quindi che il disegno di legge, con le modifiche proposte dalla 1ª Commissione e con altre che potremo apportare questa sera, possa essere

rapidamente votato dalla nostra Assemblea e poi dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei subito chiarire che a me sembra senz'altro apprezzabile l'intento dei proponenti. I colleghi però sanno molto bene che si deve distinguere tra intenti del legislatore ed effetti della legge. Mi sembra che il contrasto in questo caso sia cospicuo e di grande peso.

Noi abbiamo già sollevato delle perplessità alla Camera dei deputati, pur approvando l'intento del legislatore e quindi aderendo a questa impostazione. Però a me sembra che il fatto di aderire all'intento di moralizzare il sistema elettorale rischi di farci cadere in un'altra trappola, che non è quella del riformismo senza riforme, che pure qui potremmo richiamare, per cui, invece di cambiare sistema elettorale, mutiamo dei particolari accessori; penso, per esempio, al voto di preferenza e a come questa legge passi sopra una problematica del genere, che andrebbe invece affrontata per eliminare alla radice il problema dei brogli elettorali e della corruzione. Ma le nostre riserve sulla contraddizione tra intenti ed effetti della legge sono aumentate discutendo in Senato, alla 1ª Commissione; esse sono aumentate anche sul piano dell'impostazione politica. Ho sentito poco fa il senatore Boato invocare una rilegittimazione dei partiti; qui dobbiamo chiarirci, perchè se il crimine, organizzato o meno da partiti o correnti di partito o da singoli candidati, ha macchiato l'onorabilità di alcune forze politiche, particolarmente del partito di maggioranza relativa, allora nessun alibi va offerto e nessuna diversione va comunque concepita per giungere a colpire i partiti come tali. Noi con il nostro lavoro di grande partito di massa abbiamo legittimato il concorso degli elettori al controllo delle consultazioni elettorali. Con un lavoro gravoso, ingrato, mal retribuito, migliaia e migliaia di simpatizzanti e di nostri elettori hanno vigilato sul buon andamento delle elezioni non solo nell'interesse del Partito comunista, perchè in certi casi siamo stati garanti del funzionamento corretto dei seggi elettorali nella gran parte del paese. Rendiamo qui solenne omaggio allo sforzo serio e così oneroso che questi nostri elettori simpatizzanti hanno compiuto in tante occasioni; essi hanno svolto il lavoro di scrutatore sacrificandosi in periodi caldi, per tre giorni e anche di notte, senza remunerazione o quasi.

Certo, ci sono stati degli imbroglioni; soprattutto nella Democrazia cristiana ci sono stati imbroglioni che hanno truffato (*Commenti dal centro*), che hanno lavorato per falsificare le schede elettorali. Per sanare che cosa si vuole vulnerare il principio per cui il corpo elettorale come organo partecipa attivamente allo scrutinio, anche mediante le proposte dei partiti? L'efficacia del disegno di legge in questo senso non ci conforta perchè la domanda che ci siamo posti alla Camera e che io affronto a viso aperto davanti al Senato è questa: sacrifichiamo il principio di partecipazione attiva al controllo effettuato dai partiti anche attraverso gli scrutatori in cambio di cosa? Se vale la pena, siamo pronti al sacrificio. Però, signor Presidente, siamo di fronte a qualcosa che non garantisce niente.

Innanzitutto questo disegno di legge riguarda un sorteggio e l'istituzione dell'albo degli scrutatori. Vorrei domandare al senatore Boato, che è così convinto e tranquillo che questo provvedimento riesca a portare la

moralizzazione nel sistema elettorale, dove si potrà arrivare con la metodologia del sorteggio. A mio parere, arriviamo alle soglie del lavoro di scrutinio, ma forse non penetriamo al di là di quelle soglie nelle quali i presidenti dei seggi e i segretari sono i responsabili del verbale che nottetempo viene consegnato agli uffici elettorali. Che cosa succede nel lasso di tempo in cui i seggi si chiudono, gli scrutatori vanno a casa e il presidente rimane responsabile del verbale, il segretario lo controfirma e si recano nottetempo a consegnarlo all'ufficio elettorale?

Vorrei vedere gli atti dei processi, gli esiti degli interrogatori fatti dai procuratori della Repubblica che sono stati investiti delle cause penali a carico degli imbroglioni, dei falsificatori, di quei mascalzoni che nella lista dello scudo crociato hanno contraffatto i risultati e le preferenze. Vorrei vedere che nesso c'è tra questi mascalzoni e i candidati eletti truffaldinamente nella lista dello scudo crociato. Vorremmo quasi chiedere di sospendere la discussione e acquisire gli atti preliminari dei processi per vedere come hanno risposto i candidati interessati, per vedere se l'indagine della procura è arrivata a scoprire i nessi organizzativi tra gli imbroglioni deputati e gli organizzatori di malaffare che si trovavano nei seggi, per vedere quali presidenti nominati dai presidenti delle corti d'appello sono stati complici e attori di queste mascalzonate e di questi delitti veri e propri contro i princìpi democratici.

Vediamo nel concreto se questa legge colpisce, perchè allora si potranno sacrificare i princìpi della partecipazione democratica dei partiti al sistema elettorale. Però arriviamo fino in fondo. E allora, perchè non sorteggiare anche i presidenti? Signor Presidente, perchè ho avanzato questa questione? Perchè credo che gli imbrogli passino anche attraverso i presidenti dei seggi. Posso sbagliarmi e per questo avrei voluto vedere qualche atto processuale. Non faccio una polemica a vuoto, sto parlando al Senato che è Camera di riflessione, secondo quanto è stato sostenuto da molti. Ma quale riflessione? Su che cosa avere riflettuto? Pensate veramente che il sistema dei brogli si colpisce con il sorteggio degli scrutatori, lasciando indenni i presidenti e i segretari? Voi, con i vostri emendamenti, avete infatti escluso anche i segretari che prima erano compresi nella legge appoggiata dai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. Questo nesso tra eventi criminosi e soggetti politici che hanno operato non trova anche lo snodo delle presidenze dei seggi elettorali? Allora perchè non si vuol accettare la nostra proposta? Voi pensate che la mia polemica sia sconvolgente? No, perchè abbiamo presentato un emendamento tendente a sorteggiare anche i presidenti. Perchè rifiutate questo emendamento? Cosa volete nascondere? Vogliamo garantire gli imbroglioni, i mascalzoni, i truffatori del futuro? Lo chiedo agli amici della Democrazia cristiana che qui al Senato sono indenni in quanto il sistema elettorale del Senato è fuori discussione. Perchè allora non pensare a riformare anche il sistema elettorale della Camera dei deputati? Questo è il riformismo forte.

Comunque, non rifiutiamo il sorteggio, però non parliamo di cose che sono lontane un miglio perchè con questo sistema non si riuscirà a moralizzare.

Vi è poi un'altra riserva e vi sono altre perplessità. Il mio compagno, senatore Ferrara, bontà sua, si è dichiarato perplesso. Io ho esaminato la sua perplessità, l'ho ripensata ed è diventata una riserva. Il mio Gruppo ha ampie riserve su una questione non secondaria e che non so se interessa solo il

Senato; dovrebbe interessare anche il Ministro dell'interno, ma non so se il Ministro dell'interno, che è addetto ai servizi elettorali, sente ininfluente la questione della moralità che riguarda i presidenti dei seggi elettorali, soprattutto in certe zone del Mezzogiorno, però, non dovrebbe essere insensibile almeno all'altra questione che pongo, quella della certezza della costituzione dei seggi elettorali al sabato mattina; quando si aprono le consultazioni elettorali bisogna esserci. Allora, abbiamo sentito un prefetto, dirigente del Ministero dell'interno, ascoltato in Commissione, che ci ha detto che in effetti siamo nel campo di una cabala. Le certezze non ce le dà nessuno, d'accordo, però vorrei che anche il Governo riflettesse su questo punto. Noi, con il sistema del sorteggio, stacchiamo l'elemento dell'idoneità a rendere il servizio di scrutatore dalla disponibilità completa a farlo. Facendo questa operazione, rendiamo incerta l'intera operazione elettorale, l'incardinamento dei seggi elettorali. Non so se questo interessi o no il Ministro dell'interno.

Allora, siamo disposti a dire di sì, a dire che essere onesti, essere democratici, essere disposti perfino al sacrificio per controllare i seggi elettorali è un principio che si può buttare a mare. Però, in cambio di che cosa? Di un sistema che serva a moralizzare e allora andiamo avanti, discutiamo sugli emendamenti proposti. Se poi vi è un altro sistema per garantire la certezza del meccanismo elettorale con la costituzione regolare dei seggi, diverso dalla disponibilità volontaria che abbiamo indicato come un mezzo per formare l'albo, venga avanti anche questa proposta. Siamo però sempre allo stesso punto, ossia che il meccanismo, così come è congegnato, non ci dà tale sicurezza, una sicurezza che non deve essere data solo a noi, ma che deve essere offerta oggettivamente. La convocazione dei comizi elettorali richiede infatti uno svolgimento di procedure certe.

Più si va avanti nell'approfondire questo provvedimento, più mi sembra che la funzione di riflessione cui ho accennato e di cui in questa circostanza ci siamo appropriati – mi si consenta di dire che in questo caso il bicameralismo è benefico – deve portare a cambiamenti di fondo per considerare tutti i rischi che l'inefficacia comporta e gli effetti che essa può generare.

Dobbiamo allora esprimere non solo le perplessità che già ha evidenziato il mio amico e compagno Ferrara, ma anche vere e proprie riserve ed avversioni per il meccanismo sottoposto all'attenzione del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Restano da illustrare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1384,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente, e comunque in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova normativa, le iniziative legislative ed amministrative necessarie per l'adeguamento delle indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione».

9.1384.1 IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di approvazione della legge per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale;

ritenuta la necessità di regolare con nuove disposizioni e secondo criteri di ampia capacità e professionalità la scelta dei presidenti dei seggi elettorali, alla cui specifica funzione è affidata dalla legge la responsabilità delle operazioni elettorali nei seggi;

ritenuto altresì che anche il ruolo dei rappresentanti di lista e di candidato vada opportunamente dimensionato, alla luce delle esperienze che sono state acquisite e per un miglior funzionamento delle sezioni elettorali,

impegna il Governo

ad emanare con urgenza un idoneo provvedimento legislativo che assicuri insieme, nella formazione e nell'attività dei seggi elettorali, una più ordinata ed organica attribuzione di funzioni ed una scelta selettiva nella designazione e nomina dei presidenti di seggio da parte della competente Corte d'appello. Il tutto per la più ampia garanzia di assoluta correttezza delle operazioni elettorali».

9.1384.2 RASTRELLI, PONTONE, FLORINO, SPECCHIA, SANESI, SIGNORELLI

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, abbiamo rinunciato ad intervenire nella discussione generale, ma desideriamo discutere l'argomento che forma oggetto dell'ordine del giorno e che si trova in connessione con i problemi posti dal disegno di legge in esame.

Noi vogliamo dire subito che il provvedimento nato dall'iniziativa del Gruppo radicale si pone su di un piano da noi condiviso. Anche noi pensiamo infatti si debba evitare l'intervento dei partiti nella formazione dei seggi elettorali. L'esperienza ci dimostra infatti che la scelta fatta in precedenza degli scrutatori da parte dei competenti uffici comunali era strettamente condizionata dalla presenza politica dei partiti nei comuni. Era dunque un personale specializzato quello che veniva immesso nel seggio elettorale per assolvere la funzione dell'assistenza al voto ed allo scrutinio. Questo, già in partenza, ha determinato le condizioni di cui tutti quanti siamo a conoscenza. Di fronte alla invocazione sollevata dal senatore Maffioletti in relazione all'assoluto merito degli scrutatori comunisti, mi domando quale funzione essi abbiano svolto in tutti i seggi della circoscrizione Napoli-Caserta, in cui si sono verificati i brogli che la Camera dei deputati, attraverso la relazione dell'ufficio di Presidenza della Giunta per le elezioni, ha rilevato. C'era necessariamente un accordo, perchè bastava la presenza di uno scrutatore dissenziente per scongiurare quanto è avvenuto. Ed io devo pensare che uno scrutatore comunista sia stato presente in tutti i seggi.

MAFFIOLETTI. Devono andare in galera!

RASTRELLI. Sì, in galera! Quelli di tutti i partiti. Il problema consiste nel fatto che i partiti, la partitocrazia, hanno inquinato persino i seggi elettorali che devono avere, rispetto alla volontà dell'elettorato ed ai partiti, una funzione assolutamente neutrale.

Ci vede allora favorevole il sistema introdotto dal disegno di legge radicale che pone la prospettiva che il sorteggio non possa essere manipolato. Una riflessione però va fatta semmai su come i sindaci dei piccoli comuni opereranno onestamente il sorteggio perchè la modalità relativa non è stata precisata nel provvedimento ed io temo che i segretari comunali, i verbalizzatori cioè di tale procedura, potranno a loro volta essere influenzati. Il presupposto teorico del disegno di legge ci trova comunque consenzienti. Ma questo – e qui sono d'accordo col collega Maffioletti – non basta. La legge deve anche modificare il sistema di designazione dei presidenti dei seggi. Da parte della Corte d'appello abbiamo assistito a nomine di presidenti di seggio privi di qualsiasi qualificazione, gente assolutamente squalificata. Chi come noi parlamentari gira per le sedi elettorali, verifica la presenza spesso di giovani – e non voglio parlare solo di generazione, ma di atteggiamento – scamiciati, assistiti da una massa enorme di persone che vagano per il seggio, di rappresentanti di lista che non svolgono la loro funzione.

Ci siamo trovati in seggi della provincia di Napoli, dove su 500 elettori 250 soltanto sono stati identificati dai rappresentanti di lista e qualche volta da un solo rappresentante di lista; per cui si può presupporre che vi sia stata anche una sostituzione di persona nell'espressione del voto.

E allora, l'esame di questo disegno di legge ci porta a discutere anche della funzione del presidente di seggio. Io ricordo due cose all'Assemblea. La funzione del presidente di seggio è obbligatoria e la Corte di appello, nel momento in cui lo nomina, deve farlo tra coloro che sono più responsabili tra le categorie professionali che esistono in Italia o tra appartenenti alla pubblica amministrazione. Non è possibile rinunziare a questa funzione. E ricordo anche che il presidente è l'uomo che se vuole può garantire da solo la regolarità dello scrutinio. Ciascuno di noi ha fatto a suo tempo il presidente di seggio e sa che tale figura ha poteri eccezionali, compreso quello di far arrestare coloro che disturbano il seggio elettorale.

Questa funzione va riqualificata e il Governo – ecco il contenuto dell'ordine del giorno da me presentato – deve intervenire per stabilire il sistema di designazione e di scelta oculata dei presidenti di seggio, affidato, se volete, ancora alla Presidenza della Corte di appello, ma con vincolo assoluto: il presidente deve essere scelto tra categorie che diano la massima garanzia, perchè bisogna presupporre, a meno di non voler vedere lo sconvolgimento complessivo del sistema, che il magistrato o un alto ufficiale amministrativo non si prestino a brogli del genere. Quando dovesse mancare per responsabilità obiettiva, allorquando i verbali risultassero non conformi o coronati da un certo sospetto rispetto alle operazioni, allora la galera dovrebbe essere assicurata a chi esercita una funzione così delicata, per responsabilità gravissima di ignoranza o di non applicazione delle leggi.

Le responsabilità devono essere connesse alla qualità del soggetto, il quale deve saper esercitare una funzione così delicata.

Noi avremmo voluto e potuto presentare un emendamento a tal riguardo; avremmo potuto farci promotori di un disegno di legge, ma affidiamo questa responsabilità al Governo.

Il nostro ordine del giorno chiede esattamente al Governo di stabilire un sistema per la designazione dei presidenti di seggio che garantisca in ogni caso, indipendentemente dal sorteggio degli scrutatori, l'assoluta correttezza delle operazioni elettorali.

Nel contempo preghiamo il Governo di voler qualificare la posizione del rappresentante di lista, perchè con l'attuale democrazia avanzata e con la coscienza dei cittadini questa funzione è molto discutibile; essa può essere anche opportunamente riconosciuta ma in certi ambiti e non deve accadere più che il rappresentante di lista sostituisca lo scrutatore – come sempre avviene – e qualche volta perfino il presidente.

Quindi, rimettiamo al Governo questo invito attraverso l'ordine del giorno, che preghiamo l'Assemblea di voler approvare, proprio nel presupposto che il sistema elettorale è il primo atto di una democrazia che funziona e che il Senato della Repubblica, che è una stanza di ripensamento e di riflessione, non può abbandonare alla sua sorte una materia così importante. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non svolgerò alcuna replica, perchè, essendo io per natura alieno dalle polemiche ed essendo tra l'altro relatore (per cui non posso fare alcuna polemica) mi rifaccio esattamente alle motivazioni che avevo già espresso nella relazione introduttiva, che considero come una risposta sufficiente alle osservazioni critiche sollevate dal collega Maffioletti.

Per quanto attiene il contenuto dell'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, dico subito che esprimo un parere favorevole anche se pensavo che il discorso fosse affrontato con emendamenti presentati dal Governo. Mi risulta che il Governo ritiri i suoi emendamenti e quindi mi sembra giusto impegnarlo sulla strada in cui si era messo con il suo emendamento, affinchè ne faccia oggetto di un approfondimento e di una rapida iniziativa legislativa, in modo da regolare anche il problema dei presidenti di seggio. Quindi esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, appena assunta la delega del servizio elettorale, anch'io mi sono dedicato a quella curiosità evocata dal senatore Maffioletti; ho cercato cioè di far pervenire al mio ufficio le sentenze della magistratura – quelle già pubbliche – in materia di irregolarità elettorali. Non so se ho tutte le sentenze (comunque ho cercato di averle) e devo dire che hanno una tipologia piuttosto varia, però è indubbio che vi sono alle volte anche casi di collusione tra i componenti del seggio. In questo senso, credo che lo spirito della proposta (a parte la sua articolazione) dei deputati del Partito radicale vada appunto nel senso di scombinare ogni possibile comportamento collusivo.

Certamente accetto la riflessione fatta in quest'Aula, vale a dire che il problema non si può esaurire con questo provvedimento di legge e che deve estendersi anche in altre direzioni. Cosa abbiamo fatto in questo senso come

Ministero dell'interno? Abbiamo predisposto un disegno di legge per la sperimentazione (perchè di questo solo si può trattare per ora) del sistema di votazione e di scrutinio, oppure di solo scrutinio, elettronico. Questo disegno di legge è al concerto del Ministero del tesoro e per il momento non ha ancora superato questo concerto.

Abbiamo dato il nostro patrocinio ad un convegno di studi di qualificate società scientifiche due anni fa, i cui risultati saranno esposti in una conferenza che si svolgerà presso la Camera dei deputati giovedì 16 prossimo venturo. Stiamo predisponendo anche un disegno di legge per quanto riguarda una più oculata scelta dei presidenti; convengo, infatti, che i presidenti hanno un ruolo di grande rilevanza all'interno dei seggi. Dal momento che questo disegno di legge ha bisogno di un approfondimento, in particolare di concerto con il Ministero della giustizia, poichè riguarda gli adempimenti delle Corti d'appello, (come qualche senatore ha già preannunciato) ritiriamo l'emendamento in materia che avevamo presentato durante la discussione, ma non per eludere il problema, bensì al fine di presentare un apposito disegno di legge in tempi molto rapidi all'attenzione del Parlamento. In questo senso e in questa direzione, ci sentiamo – appunto apprezzando lo spirito della proposta della Camera – di non dover frapporre ostacoli alla sua approvazione, anzi di concorrere a sostenerla nel concerto di una serie di iniziative che andiamo a prendere.

In questo senso ed in questa direzione, per esempio, assumerò un atteggiamento negativo, come Governo, nei confronti degli emendamenti rivolti ad escludere il segretario dal sorteggio, proprio perchè riteniamo sia invece positivo nel testo della Camera l'aver incluso il segretario. Aggiungeremo durante la discussione sugli articoli alcuni nostri emendamenti (uno per quanto riguarda la completezza del titolo, ma non sto qui a descriverlo), il secondo per affermare la possibilità di togliere dall'elenco quegli scrutatori che, ancorchè non condannati in via definitiva, abbiano già subito una condanna in primo grado per reati elettorali, ripristinando una parte del testo della Camera, che la Commissione, giudicandola non chiara giuridicamente, aveva tolto, e precisandola. Aggiungeremo poi, anche per venire incontro alle osservazioni ed ai rilievi della Commissione affari costituzionali e del suo presidente, senatore Elia, circa l'obbligatorietà dell'ufficio di scrutatore, la necessità per chi rinuncia di addurre giustificati e comprovati motivi; questo per venire incontro ad una obiezione che ci ha indubbiamente colpito.

In questo senso ed in questa direzione, ci sentiamo quindi di poter dar corso a questo provvedimento di legge, impegnati e disponibili a tutti gli approfondimenti sugli altri scacchieri e sugli altri terreni che ritenessimo opportuni. È evidente che, per quanto riguarda la logica del provvedimento, l'idea di un sorteggio che si colleghi ad una volontarietà della domanda non ci convince, perchè se si tratta di sorteggio tale deve essere; evidentemente nel momento in cui il sorteggio avvenisse in base a decisioni volontarie non avrebbe più la stessa logica.

Comprendiamo che il sistema del sorteggio è organizzativamente più complesso rispetto a quello attuale. Crediamo però che i miglioramenti apportati sia dalla Camera dei deputati che dalla Commissione affari costituzionali del Senato abbiano voluto porsi in questa direzione. Ritengo che se fossero stati ipotizzati ulteriori miglioramenti la Commissione li

avrebbe senz'altro presi in esame; non sembra però, per il momento, che sia così.

Con questo spirito e con l'idea che il fenomeno dei brogli elettorali è limitato, ma che ciò non vuol dire che non vada stroncato, in quanto elemento di discredito della democrazia, il Governo ha ritenuto di non opporsi a questa iniziativa parlamentare, lasciando che essa avesse il suo corso e predisponendosi, in più, ad intervenire in materie rimaste scoperte.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dal relatore e dal senatore Rastrelli e da altri senatori, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

MAZZOLA, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

RASTRELLI. Gradirei che fosse votato, signor Presidente, in quanto sarebbe una conferma ufficiale dell'adesione del Senato alla nostra impostazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti a premettere alcuni articoli all'articolo 1:

All'articolo 1 premettere i seguenti:

«Art. 0.1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito un albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'albo si osservano le norme contenute nel decreto ministeriale 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1979.

3. In mancanza di persone incluse nelle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e nel secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono da considerare persone idonee all'ufficio di presidente di seggio i dipendenti degli enti territoriali, i professionisti iscritti agli albi professionali, i dipendenti degli ordini professionali, i dipendenti degli enti, istituti ed associazioni pubblici, o legalmente riconosciuti, ovvero coloro che in passate consultazioni hanno già disimpegnato regolarmente le funzioni inerenti all'ufficio stesso.

4. La inclusione nel predetto albo è, comunque, subordinata al possesso del titolo di studio della scuola media superiore».

0.1 IL GOVERNO

«Art. 0.2.

1. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei cittadini che, avendone i requisiti di legge, abbiano avanzato domanda di iscrizione nell'elenco di cui ai successivi commi"».

0.2 MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, VETERE, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

«Art. 0.3.

1. Dopo il comma terzo dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè dopo il comma quarto dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1969, n. 570, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale elenco deve comprendere un numero triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali esistenti nel medesimo distretto. I nomi dei presidenti di seggio da designare sono estratti a sorte, alla presenza della commissione elettorale del comune capoluogo, dal presidente della Corte d'appello, con l'assistenza di un cancelliere in servizio presso la stessa corte che redige apposito verbale con i risultati del sorteggio e della conseguente designazione"».

0.3 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Avverto che l'emendamento 0.1 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 0.2 e 0.3.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 0.2 e 0.3.

Per quanto riguarda i presidenti di seggio, è già stata sollevata la questione e tutti hanno convenuto sulla necessità non solo di approfondire la riflessione, ma anche di impegnarsi immediatamente in una discussione. Si è parlato molto del modo in cui si scelgono gli scrutatori; ci soffermeremo successivamente su questo problema nell'illustrazione degli altri emenda-

menti da noi presentati. Nel caso specifico, ci interessa vedere come vengono scelti oggi i presidenti di seggio, sia perchè essi hanno una ben più incisiva rilevanza in rapporto alla trasparenza delle operazioni elettorali, sia perchè sono più importanti sul piano della responsabilità delle operazioni stesse.

Proponiamo pertanto di aggiungere, nell'attuale meccanismo che, per la selezione dei presidenti di seggio, prevede determinate categorie e determinati soggetti con certi requisiti, anche coloro che, in possesso di tali requisiti, facciano domanda per essere iscritti nell'elenco che si trova presso le cancellerie della Corte d'appello ove avviene la designazione. Mi sembra si tratti di un meccanismo giusto, poichè ripristina una platea che dovrebbe essere quella naturale. Attualmente, la platea viene formata su indicazione sia della Corte di appello che dei sindaci in base al decreto ministeriale del 30 ottobre 1979. Queste indicazioni in teoria (colleghi, vorrei che prestaste attenzione) dovrebbero esaurire tutta la platea degli idonei. Di fatto questo non avviene perchè le indicazioni sono monche, non esauriscono tutte le persone in possesso dei requisiti per appartenere all'elenco; quindi riteniamo che quei soggetti in possesso dei requisiti e che non vengono interpellati possano fare richiesta essi stessi per far parte di quell'elenco. Mi sembra un criterio di giustizia elementare.

Voglio ricordare che questo meccanismo, modificato in larga parte dal decreto ministeriale del 1979, è congegnato in modo tale che le persone richieste di far parte dell'elenco devono esprimere per iscritto il loro gradimento. Quindi esiste già tutto intero l'elemento della volontarietà che non contrasta affatto con il meccanismo che proponiamo che, anzi, mira ad un giusto completamento dell'elenco stesso.

La seconda proposta, formulata con l'emendamento 0.3, tende (una volta ottenuto l'elenco di tutte le persone idonee, non solo di quelle interpellate dal presidente della Corte d'appello o dal sindaco, ma anche di quelle che, in possesso dei requisiti, hanno fatto richiesta di iscrizione, ad introdurre il sistema del sorteggio per la designazione concreta, rispetto agli uffici elettorali da costituire. Questo recepisce quel ragionamento che è stato fatto in precedenza sulla necessità di un meccanismo non preventivamente controllabile, come quello del sorteggio. Questo è il senso dei nostri due emendamenti. Mi pare che in questo modo si ripristinino semplicemente condizioni di giustizia. A mio giudizio, sarebbe molto grave che questa Assemblea rifiutasse questa integrazione delle norme, soprattutto dopo che abbiamo sentito dire da tutti che il problema è prevalentemente e prioritariamente quello dei presidenti di seggio.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento.

VENTURI, *segretario*: «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati i testi trasmessi dall'Assemblea, dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere nulla da osservare, tranne che per l'emendamento 6.0.1, in tema di incrementi di onorari, per il quale esprime parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Esprimo parere contrario con una motivazione che non attiene neppure tanto alla sostanza degli emendamenti, quanto al fatto che, avendo il Governo annunciato, nel momento in cui ritirava il proprio emendamento in materia di presidenti di seggio, che a tempi brevi presenterà una sua proposta sui nuovi sistemi di organizzazione della scelta dei presidenti di seggio, in quella sede più utilmente potremo fare un discorso organico su questa materia che, a questo punto, verrebbe in modo surrettizio affrontata nell'ambito di questo disegno di legge.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

MAZZOLA, *relatore*. Vorrei rivolgere ai colleghi comunisti un invito, che è quello di riconsiderare il problema dei presidenti di seggio quando saremo di fronte ad una proposta del Governo.

In fondo stiamo esaminando una legge che riguarda gli scrutatori. Se il Governo avesse mantenuto il suo emendamento, avremmo potuto fare il discorso dei presidenti di seggio. A questo punto, invece, rischia di essere un discorso frammentario. Pertanto inviterei i colleghi comunisti a ritirare l'emendamento, anche perchè, ove fosse bocciato, avremmo una preclusione regolamentare per riaffrontare la materia in tempi brevi.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Non possiamo ritirare l'emendamento perchè esiste una contraddizione di fondo. Si è detto che bisogna modificare il sistema di composizione degli uffici elettorali e poi si è appuntata l'attenzione solo sugli scrutatori - quindi su una funzione sicuramente minore - tralasciando completamente la funzione dei presidenti. Inoltre c'è stata la proposta del sottosegretario Spini che fortunatamente è stata ritirata, visto che andava in tutt'altra direzione, cioè verso una chiusura, un irrigidimento, un'ulteriore burocratizzazione della funzione di presidente di seggio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.2, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 0.3, presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale,

comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) non aver superato il settantesimo anno di età;

c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di segretario» *e* «e di segretari».

1.1 IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole*: «titolo di studio della scuola dell'obbligo», *con le altre*: «titolo di studio di licenza elementare».

1.2 MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAZZOLA, *relatore*. Nella mia relazione avevo esposto i motivi che mi avevano determinato a presentare l'emendamento 1.1. Devo dire che, nonostante l'opinione contraria del sottosegretario Spini, rimango della mia opinione, cioè che i segretari, avendo delle mansioni particolari, mi sembrerebbe più congruo venissero nominati con procedure diverse dall'estrazione. Però, poichè non intendo entrare in rotta di collisione con il Governo e poichè debbo immaginare che anche il problema dei segretari potrà tornare in discussione nell'ambito del discorso relativo ai presidenti di seggio, con questa speranza ritiro l'emendamento.

D'AMELIO. Faccio mio l'emendamento del relatore.

VETERE. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 tocca una questione che abbiamo sollevato in Commissione e sulla quale, di fronte al parere contrario della maggioranza, abbiamo dichiarato la nostra intenzione di una sua riproposizione all'Aula. Alla base della nostra proposta ci sono alcune considerazioni. Da una parte considerazioni di ordine generale, che ci riconducono alla nostra posizione, che riteniamo non sia stata argomentatamente contraddetta, secondo cui se deve essere fissato un criterio certo (e già bocciando gli emendamenti sui presidenti avete affermato che non verrà perseguito un criterio di maggiore garanzia) non possiamo limitare l'inclusione nell'albo al possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, come indicato alla lettera *c*) dell'articolo 1. Infatti, se la scuola dell'obbligo ha un significato per chi ha un'età in base alla quale ha adempiuto appunto ad un obbligo così come oggi è previsto dal nostro ordinamento, lo stesso discorso non vale per coloro che hanno un'età per cui la scuola dell'obbligo corrispondeva alla licenza elementare. Non si vede la ragione per la quale una parte della cittadinanza italiana (in questo caso anche semplicemente

per motivi anagrafici) debba essere esclusa. Vi possono essere tuttavia anche altri motivi. Perchè la garanzia non può essere data da chi possiede la licenza elementare, ma è persona dotata, da questo punto di vista, di correttezza, intuito e capacità? Qual è il *discrimen* che dovrebbe essere posto?

Questa limitazione non ci è parsa opportuna ma - lo confermo - la nostra proposta si collega ad un ragionamento generale. Non eravamo e non siamo d'accordo sul modo con cui si vuole procedere con i presidenti, non eravamo e non siamo d'accordo sul fatto che si istituisca un albo sulla base di un'estrazione indeterminata la quale, per come è prevista, avrà una difficoltà assoluta di gestione. E poi si pongono dei limiti come quello indicato in questa norma!

Ci sembra, quindi, che vi siano ragioni sufficienti per accogliere questo emendamento perchè - ripeto - esso riguarda un'esclusione che finiremmo per stabilire soprattutto nei centri minori, per una parte della nostra società che ha un'età nella quale il compimento della scuola dell'obbligo equivaleva al possesso della licenza elementare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ripetere quello che ho detto nella relazione introduttiva e cioè che la dizione è da interpretarsi come scuola dell'obbligo riferita al momento in cui il cittadino aveva l'obbligo scolastico. L'insistenza del Gruppo comunista comporta un enorme rischio: se questo emendamento viene posto in votazione e non viene approvato, cade anche l'interpretazione autentica che nasceva dalla mia relazione e che ribadiva come la dizione scuola dell'obbligo fosse da intendersi riferita al momento in cui il cittadino doveva assolvere l'obbligo scolastico. Pertanto prego i colleghi comunisti di farsi carico di tale rischio e di ritirare l'emendamento 1.2 al quale, in caso di votazione, sarei costretto a dare parere contrario.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.1, da lei ritirato e fatto proprio dal senatore D'Amelio, qual è il suo parere?

MAZZOLA, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sugli emendamenti 1.1 e 1.2 il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Circa l'emendamento 1.1 siamo pienamente d'accordo con la tesi sostenuta dalla Commissione, in base alla quale deve essere istituito un unico albo per gli scrutatori e per i segretari.

Quando poi con l'articolo 6 si affronterà la questione della designazione obbligatoria del segretario, in relazione ad un emendamento presentato dal relatore, presenteremo una proposta di subemendamento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sull'emendamento testè illustrato dal senatore Vetere.

PRESIDENTE. È in votazione l'emendamento 1.1.

MAFFIOLETTI. Anche la questione concernente i segretari è molto delicata. Al riguardo non avevo intenzione di intervenire di nuovo perchè ritengo che il comportamento contraddittorio della maggioranza su questo punto dimostri che siamo in presenza di questione non approfondita. Infatti proporre l'inclusione o l'esclusione dei segretari non è cosa secondaria, signor Presidente. Vorrei dire «signor Ministro» ma qui ogni tanto cambia il personaggio che rappresenta il Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Ministro è alla Camera per il voto di fiducia.

MAFFIOLETTI. Non si capisce come in una materia che riguarda le elezioni – e noi siamo in materia elettorale – prima di cena si possano offrire garanzie di moralità ai cittadini discutendo di un tale argomento con una fretta e un'approssimazione che mettono spavento. I segretari sono coloro che sono incaricati di redigere il verbale sotto la responsabilità del presidente, lo controfirmano e quindi hanno una funzione notarile. Se sono scelti dai presidenti, come nell'attuale disciplina, quella famosa questione della collusione, che qui è stata evocata per episodi di malcostume e veri e propri reati elettorali compiuti, può benissimo passare attraverso la responsabilità primaria o attiva comunque del segretario. Allora, la questione se fare un albo degli scrutatori o dei segretari o, invece, restringere e riqualificare meglio i requisiti di legge per fare il segretario non è da trattare in maniera approssimativa. Se il relatore, nella sua proposta iniziale, voleva togliere i segretari dall'albo, è perchè ha pensato che il sorteggio non conveniva applicarlo ai segretari. Rimane così una disciplina che lascia una zona oscura per cui la garanzia si ferma anche in questo caso alle soglie di quel punto centrale del seggio elettorale e che è costituito dal binomio «presidente-segretario».

Vi pare questo un punto da lasciare cadere con un voto? Riflettiamo un attimo perchè la questione andrà al pubblico dibattito, alla opinione pubblica. Dopo anni e anni di silenzio, di inattività circa le questioni elettorali, dopo i brogli ai quali ho accennato in maniera abbastanza chiara, il Parlamento interviene con una «leggina» di questo genere. L'intento lo capisco – lo ripeto – però siamo ad un punto nodale della legge. Il binomio «segretario-presidente» lo vogliamo sciogliere e in quali modi? Non va bene per voi il sistema del sorteggio in questo caso, non vi garantisce, ma in che senso? Che logica c'è in questo atteggiamento della maggioranza? Chiederei su questo aspetto un momento di riflessione prima di arrivare al voto, per vedere bene cosa c'è dietro a queste preoccupazioni avanzate, poi ritirate, e a queste proposte che si sono inseguite e contraddette. Il nostro voto è contrario, però prima della votazione chiederei una pausa di riflessione e

chiederei che il Governo si facesse interprete di queste esigenze che riguardano il meccanismo elettorale e non un fatto secondario. Qui non stiamo distribuendo miliardi: certo, anche in quel caso alcune volte non si approfondisce bene una norma, però, quando si tratta di materia elettorale – lo avete scritto voi nel Regolamento – ci vogliono le massime garanzie e possiamo offrirle legiferando in questo modo?

Chiedo scusa ai colleghi, certe volte polemizzo un po' troppo duramente, ma questa volta vorrei insistere per una riflessione pacata. Secondo me vi è la materia, perchè o prevedete un albo comprendente i presidenti, i segretari e gli scrutatori, oppure si tratterà di una beffa che non convincerà neanche la vostra opinione pubblica, quella che vi segue e vi dà il voto e che guarda con orrore al fatto che, di fronte ai brogli elettorali, voi ve la prendete con tutti gli scrutatori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento che il collega D'Amelio ha fatto legittimamente ma un po' inopinatamente proprio. Mi pare che l'osservazione fatta dal sottosegretario Spini fosse corretta e che anche da quanto detto dal collega Maffioletti si potesse evincere che a maggior ragione è giusto che l'albo su cui avviene il sorteggio sia quello degli scrutatori e dei segretari. Esattamente dalle sue parole ho capito che è giusto che rimanga anche il riferimento ai segretari.

C'è un solo riferimento che francamente non riesco a capire pur con il massimo rispetto e amicizia per il collega Maffioletti, e riguarda il punto in cui dice continuamente «noi e voi». A me pare che questa sia una esigenza sulla quale si può non essere d'accordo circa la strumentazione tecnica, ma che si tratti di una esigenza di moralizzazione che non si può immaginare riguardi un solo partito e non l'altro: vi potranno essere partiti più soggetti ai fenomeni di malcostume, ma quando il malcostume avviene in un seggio elettorale non può che accadere per la complicità di tutti o della maggior parte dei partiti presenti. È questo il problema di fondo ed è per tale motivo che l'esigenza di arrivare ad una soluzione tecnicamente e giuridicamente corretta deve coinvolgerci tutti. Comunque noi siamo contrari all'emendamento 1.1.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, non ho fatto mio l'emendamento 1.1 che il relatore aveva proposto e che poi, non so per quali motivi, ha ritirato, per un gesto estemporaneo. Io credo che la riflessione sia sempre utile. Su un provvedimento del genere, senza addebitare alla maggioranza sotterfugi che non ci sono, la riflessione è d'obbligo. Qui sta passando un provvedimento di rilevante portata e non so quanto l'Aula opportunamente abbia riflettuto su di esso. Per ridurre il discorso all'emendamento, comunque, va detto che esso è finalizzato a stabilire un accordo fiduciario tra il presidente del seggio e il suo segretario. Dobbiamo sforzarci di immaginare cosa succede a chi viene chiamato a fare il presidente di un seggio dove non conosce nessuno,

soprattutto in una grande città. Credo, perciò, opportuno che il cancelliere del seggio sia un uomo di fiducia del presidente.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Maffioletti? Ha già preso, infatti, la parola per dichiarazione di voto.

MAFFIOLETTI. Io avanzo una proposta precisa. Poichè, come giustamente richiamava poco fa il senatore D'Amelio, tali decisioni non sono affrontabili in una discussione così affrettata e poichè abbiamo problemi di armonizzazione per quanto concerne il meccanismo riguardante la costituzione dei seggi elettorali, tutti argomenti che richiedono un momento di riflessione, per non andare avanti a colpi di emendamenti e di polemiche, avanzerei la proposta di rinviare il provvedimento in Commissione. Mi sembra una decisione seria da prendere perchè dobbiamo affrontare la questione estremamente importante dei presidenti. È vero, mi sono lasciato andare alla polemica, ma se andiamo a vedere i processi cui si riferiva il sottosegretario e le sentenze già emesse, ci accorgeremo che riguardano collusioni trasversali ai partiti che non si fermano davanti ai presidenti ed al famoso binomio «presidente-segretario». Dobbiamo esaminare la materia.

Un'altra questione non secondaria poi è quella dei segretari dentro o fuori dell'albo. Inoltre, signor Presidente, c'è un altro problema, quello del bilancio. Nonostante le critiche che io ho sollevato assieme ai colleghi Vetere e Tossi Brutti in Commissione e qui in Aula, un sistema del genere potrebbe comunque anche funzionare bene, ma ciò potrebbe avvenire anche meglio, sopperendo a certe carenze, se ci fosse una retribuzione per gli scrutatori che in questo caso vengono sorteggiati senza che sia stata saggiata la loro disponibilità. Poco fa la collega Tossi Brutti richiamava la mia attenzione sul fatto che per quanto concerne i presidenti il regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia impone la verifica dell'adesione all'incarico e questo per iscritto. Perchè avviene? Ma evidentemente per assicurare con certezza il funzionamento dei seggi elettorali. Per gli scrutatori invece una difficoltà che tutti, anche noi comunisti, abbiamo incontrato è quella legata al fatto che il compenso, l'onorario, come recita la legge, per gli scrutatori è di bassissimo livello. Se si toccasse anche quest'aspetto forse il terreno delle certezze, della chiarezza, della sicurezza che i seggi vengano a costituirsi quel famoso sabato mattina nei comizi elettorali, sarebbe più garantito o comunque si muoverebbe in una direzione di maggior sicurezza e tranquillità. Allora, signor Presidente, circa il problema dell'onere finanziario, noi proponiamo il 40 per cento di incremento per l'indennità degli scrutatori che, se è eccessivo, può essere discusso. Ma l'importante è per noi assicurare, dato che non c'è nessuna garanzia sulla disponibilità concreta degli scrutatori sorteggiati, che almeno l'onorario sia un elemento che incrementi questa disponibilità e quindi dia una prospettiva di adesione volontaria a coloro che vengono sorteggiati, che altrimenti non farebbero altro che allegare certificati medici di indisponibilità. Infatti, nessuno si sobbarca a tre giorni di sacrifici, lavorando anche di notte e molto intensamente per 80.000 lire; e sappiamo benissimo quanti rifiuti vengono opposti anche all'interno dei partiti per fare gli scrutatori anche oggi nell'attuale stato delle cose.

E allora, cari amici e compagni, parliamoci chiaro: noi non vi solleviamo questioni di propaganda, non abbiamo sollevato una polemica, parliamo nell'Aula del Senato tra legislatori che non si contentano delle soluzioni affrettate, ma che vogliono andare al fondo di una materia così delicata come quella elettorale.

Per questi motivi, signor Presidente, formalizzo la proposta di rinvio del disegno di legge in Commissione per un ulteriore esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla sospensiva per il rinvio in Commissione, avanzata dal senatore Maffioletti, hanno facoltà di parlare un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, noi del Gruppo del Movimento sociale italiano siamo contrari al rinvio in Commissione di questo disegno di legge, perchè riteniamo ormai indispensabile muovere i primi passi per una modifica dell'ordinamento vecchio, farraginoso e, senza pescare nel torbido, abbastanza clientelare, cosa a cui qualcuno ha già accennato con toni più eclatanti.

Nel respingere la proposta di rinvio in Commissione diamo anche atto al Gruppo radicale di aver presentato questo disegno di legge che ci consente a tutti gli effetti di svolgere una riflessione pacata e che può segnare un momento di riflessione per tutti i Gruppi, nonchè una certezza per il prosieguo di quello che poi può essere l'ordinamento nell'ambito dei seggi elettorali.

Ci sembra strano che qualcuno muova delle obiezioni sulla figura del segretario, quando quest'ultimo era prima accompagnato per mano dal presidente di seggio, ovvero era una figura preferenziale scelta dal presidente. Ora, si dà la possibilità al presidente di scegliere nell'ambito degli scrutatori, i quali vengono prelevati da questo albo e che comunque già sono componenti del seggio.

Al presidente di seggio tocca indubbiamente l'ultimo compito che è quello della scelta del segretario tra i cinque scrutatori ed è una scelta che può essere motivata da questioni di competenza, dal titolo di studio in possesso dello scrutatore e quindi dà una garanzia affinchè il seggio, completo nella sua diversificazione anche di componenti, possa garantire poi il prosieguo delle operazioni di scrutinio e delle stesse elezioni.

Io vorrei ancora aggiungere una cosa, cioè che mi sembra strano che oggi ci si voglia appigliare ad argomenti messi in piedi per rinviare di gran lunga l'esame di questo disegno di legge che può garantire, come dicevo poc'anzi, la correttezza nell'ambito degli stessi seggi, quando lo stesso Parlamento – e qualcuno prima accennava alle disfunzioni di legge legate alla funzione elettorale nell'ambito dei seggi – durante la IX legislatura ebbe dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari un dato statistico preciso, chiaro in tutti i particolari. Mi riferisco a quando una deputata

socialista non avrebbe dovuto essere tale, perchè un altro componente del suo stesso partito l'aveva superata di 200-300 voti; ebbene il Parlamento, contrariamente a quanto aveva stabilito la Giunta delle elezioni, bocciò il dato che appariva indiscutibilmente chiaro nell'ordine dei voti presentati in maniera ineccepibile dalla Giunta delle elezioni.

Ed oggi vogliamo fare richiamo ad una mancata completezza di elementi che possono dare adito a qualche discussione, dimenticando che lo stesso Parlamento in taluni frangenti si comporta in maniera del tutto anomala e quindi non in perfetta analogia con il dettato costituzionale relativo al mandato elettorale espresso in termini preferenziali da certi elettori nei confronti di certi rappresentanti, nel caso specifico nei confronti di quella rappresentante socialista che si trovò ad occupare un seggio che non era suo, ma si un altro collega? Eppure l'Aula votò contro l'evidenza dei fatti.

Ora, abbiamo un momento particolare, importante e decisivo: si tratta di questo disegno di legge. Noi, Gruppo di opposizione ma di minoranza anche rispetto al grande numero dei presenti nell'albo che si predispone nell'ambito dei comuni, riteniamo che questo provvedimento sia importante per dare il crisma della trasparenza e della legalità. Ecco perchè non abbiamo più tentennamenti e non vogliamo più ritardi. Riteniamo inopportuno questo rinvio in Commissione e siamo per la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge stasera stessa. (*Applausi dalla destra*).

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo socialista si esprime per il rigetto di questa proposta avanzata dal senatore Maffioletti. Vi è stata in Commissione, pur trattandosi di un disegno di legge che esplica una sua funzione importante, ma rimane sempre di modeste proporzioni, un'ampia discussione.

Posso dire, parlando fra il pubblico ed il privato, di aver avuto una serie di ripensamenti proprio nel corso di questa discussione in Commissione. Si è svolta un'ampia riflessione qui in Aula e vi è stata la disponibilità, manifestata dal nostro relatore, a ritirare questo emendamento. Cosicchè, nello spirito di questo disegno di legge che vuole profondamente innovare, si mantiene il sorteggio anche per i segretari di seggio. Vi è quindi già l'intaglio di questo disegno di legge, per cui credo sia inutile tornare in Commissione. Ritengo si debba andare avanti, affinchè il disegno di legge sia discusso nelle sue parti rimanenti ed approvato.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, mi rendo conto che l'Aula ha affrontato una giornata piuttosto intensa di lavoro e credo sia opportuno che

le votazioni sugli emendamenti proposti all'articolo 1 vengano rinviate a domani mattina. La proposta che mi permetto di formulare, pur manifestando in linea di principio una contrarietà al rinvio in Commissione del disegno di legge, perchè esso è già stato ampiamente dibattuto alla Camera dei deputati ed è stato anche ampiamente trattato in sede di Commissione affari costituzionali, mi sembra opportuna.

Propongo pertanto di rinviare a domani la discussione e la votazione degli emendamenti all'articolo 1 nel loro complesso. La notte porta consiglio e credo ci sia, da questa sera a domani, il tempo sufficiente per un ulteriore approfondimento e per una riflessione che possa essere necessaria a tutti i Gruppi politici.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Non ho capito se con l'ultimo intervento si è sollevata una questione pregiudiziale; ma, se dobbiamo parlare sul rinvio in Commissione, dichiaro che siamo contrari. Il motivo di questa contrarietà è molto semplice. Si tratta infatti di un disegno di legge presentato già da due legislature, approvato da un ramo del Parlamento durante la scorsa legislatura e approvato in questa legislatura dalla Camera dei deputati. Su un articolato così ridotto si è lavorato molto da parte della Commissione e sono state apportate alcune modifiche al testo. Sono stati inoltre presentati emendamenti anche in Aula. Semmai, c'è solo una cosa da fare: votare contro un emendamento come quello proposto. Abbiamo infatti ribadito che voteremo contro quella proposta di modifica, ritenendo che l'albo debba essere, insieme, degli scrutatori e dei segretari di seggio. Non mi sembra infine accettabile che un disegno di legge di queste proporzioni sia rinviato in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete udito è stata proposta una sospensiva per il rinvio in Commissione del provvedimento. Chiedo, pertanto, al senatore Maffioletti se mantiene la sua proposta o se accoglie la richiesta di rinvio delle votazioni alla seduta di domani.

MAFFIOLETTI. Mi sembra che la proposta del senatore Ruffino sia ragionevole (*Commenti dal centro*). Per quanto mi riguarda, accolgo solo le proposte ragionevoli, e mi sembra ragionevole rinviare a domani mattina tutte le votazioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia una proposta ragionevole, data l'ora.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poichè il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che il voto finale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica

(C. 3434) avverrà nella mattinata di domani, detto disegno di legge sarà deferito – non appena pervenuto – in sede referente alla 10ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esso sarà inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, che è autorizzata fin d'ora a convocarsi nella stessa mattinata di domani per esaminare il suddetto provvedimento non appena pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Tenuto conto della scadenza dei termini, la Commissione di merito e le altre Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sono autorizzate – in via eccezionale – a riunirsi nella giornata di domani, subito dopo la pronuncia sui presupposti da parte della 1ª Commissione permanente, naturalmente ove tale pronuncia sia favorevole.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 febbraio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 9 febbraio 1989, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati TEODORI ed altri. – Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale (1384) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*).

II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione del disegno di legge:

Deputati CRISTOFORI ed altri; LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; BORRUSO ed altri; ROTIROTI ed altri; – Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CRISTOFORI ed altri; LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; BORRUSO ed altri; ROTIROTI ed altri; – Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Autorizzazioni a procedere in giudizio.

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Allegato alla seduta n. 219

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ELIA, MARNIGA, TEDESCO TATÒ, COVI, PAGANI, BOATO e BERNARDI. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1587).

BOSSI, SIRTORI, DUJANY, BISSI, RUBNER e RIZ. – «Integrazioni e modifiche al Testo unico sulle norme della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e al relativo regolamento d'esecuzione approvato con (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) per quanto riguarda l'immissione di scarichi derivanti da veicoli a motore a combustione interna» (1588)

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DE CINQUE ed altri. – «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Cassa salesiana San Giovanni Bosco, denominata «Borgo ragazzi di don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» (1391), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

– in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VISCA ed altri. – «Disposizioni per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il coordinamento dei servizi di trasporto locale di persone» (1539), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, previdenza sociale):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIUGNI ed altri. – «Modifica dell'articolo 39 della Costituzione» (1508).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 7 febbraio 1989, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: deputati TEODORI ed altri. – «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale» (1384) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 7 febbraio 1989, il senatore Mazzola ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Franco, per i reati di cui agli articoli 110 e 328 del codice penale; 110 e 437 del codice penale; 110 e 591 del codice penale; 110 del codice penale e 10, 13, 34, 72, 91, 92, 109, 267, 271, 287, 311, 313, 324, 328, 330, 337, 339, 341, 374, 389 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955; 110 del codice penale e 7, 20, 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 (*Doc.* IV, n. 46).

Interpellanze

RIVA, CAVAZZUTI, FOA, GIOLITTI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che con crescente accelerazione vengono presentati ed approvati in Parlamento provvedimenti che dispongono, fuori da ogni logica contrattuale, aumenti di retribuzione o di indennità, talora anche consistenti, per singole grandi o piccole categorie di dipendenti pubblici;

considerato che queste interferenze rischiano di snaturare il negoziato che sta per aprirsi sul rinnovo dei maggiori contratti del pubblico impiego,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, opportuno e necessario pronunciarsi per l'opposizione del Governo al finanziamento dei citati provvedimenti ancora in corso d'esame da parte del Parlamento, di fatto bloccando il proliferare di questa microlegislazione di spesa;

2) come intenda perseguire il riassorbimento, nell'ambito del rinnovo dei contratti nazionali suddetti, degli aumenti retributivi decisi in tale forma almeno nel corso dell'ultimo anno.

(2-00229)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che è in corso di definizione la nomina del capogruppo repubblicano nel consiglio comunale di Brindisi, dottor Corrado De Rinaldis Saponaro, a presidente della locale Camera di commercio;

che i criteri adottati dal Ministero dell'industria in tale scelta non

rispondono certamente allo spirito della normativa in vigore ed alla apposita circolare del gennaio 1982 dello stesso Ministero;

che il nominativo in questione è stato proposto da organizzazioni con irrisoria consistenza rappresentativa, mentre la Confindustria, la Confcommercio, la Coldiretti, la Confederazione nazionale artigianato, l'Associazione cristiana artigiani italiani, la Confagricoltura e la Confcooperative, che rappresentano oltre il 90 per cento degli operatori e delle imprese operanti nei diversi settori economici, hanno indicato altri nominativi e, successivamente, con circostanziati documenti, inviati ai competenti Ministri e alla regione Puglia, hanno protestato contro l'assurda scelta del Ministero dell'industria che non teneva in alcuna considerazione quanto affermato nella già richiamata circolare del 1982 circa il «grado di rappresentatività di ciascuna delle associazioni»;

rilevato:

che l'ingiustificata scelta risponde chiaramente ad accordi e logiche di lottizzazione partitocratica, legati anche alle vicende amministrative del comune di Brindisi;

che, invece, il Governo, i singoli Ministri, i Ministeri e le Regioni dovrebbero, con atti concreti, concorrere a debellare il cancro della partitocrazia che ha generato la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ed ingenti danni alla collettività, come è avvenuto, ad esempio, nel settore della sanità proprio con la lottizzazione partitocratica delle nomine nei comitati di gestione,

l'interpellante chiede di sapere:

a) se il prefetto di Brindisi abbia fatto conoscere al Ministro dell'industria il grado di rappresentatività delle singole associazioni ed in quali termini;

b) se non s'intenda sospendere il provvedimento di nomina del dottor De Rinaldis Saponaro e procedere ad una diversa scelta tenendo conto delle segnalazioni fatte dalle associazioni veramente rappresentative delle imprese e degli operatori presenti nella provincia di Brindisi;

c) se, persistendo l'attuale scelta, non si ritenga di eliminare il defatigante *iter* di segnalazioni da parte delle associazioni, di istruttoria del prefetto e di parere della Regione e codificare, invece, che le nomine dei presidenti delle Camere di commercio sono decretate dal Ministro dell'industria con il sistema della lottizzazione partitocratica.

(2-00230)

D'AMELIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso che il Parlamento, in linea con la volontà espressa all'indomani del terremoto del 23 novembre 1980 che colpì le regioni della Basilicata e della Campania, interpretando correttamente lo spirito della legge 14 maggio 1981, n. 219, finalizzata alla «ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate», approvò la legge 28 ottobre 1986, n. 730, la quale, ai commi 4 e 5 dell'articolo 8, stabilisce che «nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a

decorrere dall'anno 1987», precisando altresì che «il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219»;

considerato che, a distanza di oltre due anni dalla emanazione della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora è stata data attuazione alla norma di cui ai citati commi 4 e 5 dell'articolo 8 della stessa legge;

evidenziato che il protrarsi di tale situazione, oltre ad ingenerare sfiducia nello stato democratico, provoca danni alle zone interessate, il cui sviluppo sarebbe certamente agevolato dalla emanazione delle norme di attuazione della stessa legge 28 ottobre 1986, n. 730;

rilevato:

che molte amministrazioni locali, correttamente interpretando la citata legge dello Stato, hanno predisposto ed approvato i prescritti piani di insediamento produttivo, tant'è che diversi operatori pubblici e privati hanno presentato progetti industriali da ammettere ai benefici della citata legge n. 730;

che la stessa «reindustrializzazione della Val Basento» (per la cui realizzazione è stato approvato dal Governo l'Accordo di programma previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64), otterrebbe un concreto impulso dall'applicazione dell'articolo 8 della citata legge n. 730,

l'interpellante chiede di conoscere:

se e quando il Governo intenda emanare le norme di attuazione della citata legge;

se non si ritenga opportuno precisare che il rinvio all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 non è limitato alla misura del contributo, bensì esteso alla intera disciplina dello stesso articolo;

quali impegni assuma il Governo e per esso il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno per proporre al CIPE la sollecita assegnazione dei fondi da destinare a tale scopo.

(2-00231)

Interrogazioni

MARGHERITI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il prolungato periodo di siccità ha già prodotto in Toscana danni ingenti alle produzioni agricole e zootecniche stimabili ad oggi in oltre 110 miliardi di lire, cifra che sarebbe destinata a salire verticalmente ove continuasse ancora a non piovere;

che dal 1984 non vi è stato anno in cui sull'agricoltura toscana non si siano abbattute gravi calamità (la gelata del gennaio 1985 distrusse oltre 18 milioni di olivi e danneggiò i vigneti, poi la grandine, le alluvioni e i ripetuti periodi di siccità), per cui, nonostante i ripetuti ma oggettivamente inadeguati stanziamenti regionali, l'indebitamento delle aziende agricole toscane, dovuto a prestiti o mutui per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali, ammonta ormai ad oltre 1.500 miliardi di lire e molte di esse sono sull'orlo del collasso finanziario;

che anche le aziende che hanno potuto irrigare hanno visto aumentare notevolmente i costi di produzione;

che la siccità sta provocando danni gravi anche al patrimonio boschivo, tanto che dall'inizio dell'anno, in Toscana, si contano ormai 406 incendi che hanno interessato 4.500 ettari di cui oltre 3.000 di bosco,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se, di fronte allo stato di grave calamità dovuto alla prolungata siccità che ha colpito con la Toscana molte regioni italiane, il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere un provvedimento straordinario teso ad incrementare, in misura pari ai danni effettivamente accertati, gli esigui finanziamenti disposti dalla legge n. 590 del 1981 («Fondo di solidarietà nazionale»), al fine di poter procedere con la necessaria tempestività al rimborso dei danni subìti dagli agricoltori;

2) se, di fronte all'indebitamento accumulato dalle imprese a seguito delle ripetute calamità atmosferiche di questi ultimi 5 anni, non si ritenga indispensabile un provvedimento straordinario che prevedeva contributi in conto capitale ed il consolidamento delle passività pregresse in un unico prestito da restituire in un congruo periodo di anni;

3) se, di fronte alle molteplici formalità burocratiche che spesso ritardano eccessivamente il rimborso ai produttori agricoli degli importi relativi ai danni subìti, non si ritenga di dover proporre adeguamenti alla legge n. 590 del 1981 al fine di snellirne le procedure applicative.

(3-00686)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TRIPODI, GAROFALO, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 246 del 4 luglio 1988 intende avviare a soluzione il problema del precariato della scuola e che l'applicazione della stessa legge ha determinato la trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie nazionali, consentendo l'immissione in ruolo di larga parte dei precari;

che tale legge non è stata ancora applicata per gli insegnanti di teoria, solfeggio e dettato musicale nei conservatori di musica, la cui graduatoria prevista dalla citata legge contiene una ventina di insegnanti aventi diritto all'immissione in ruolo;

che, mentre risultano vacanti una trentina di cattedre sul territorio nazionale, sufficienti alla sistemazione degli iscritti nella graduatoria e aventi diritto, purtroppo, in violazione della legge, essi non solo non trovano la legittima sistemazione nei ruoli ma nemmeno vedono riconosciuta la normale precedenza nel conferimento delle supplenze, giacchè assurdamente vengono invece assegnate ad insegnanti supplenti non aventi titolo all'immissione in ruolo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni che hanno impedito l'applicazione della citata legge e quindi l'immissione in ruolo degli insegnanti della graduatoria nazionale;

2) i motivi che hanno determinato la discriminatoria assegnazione delle supplenze agli insegnanti non aventi diritto all'immissione in ruolo escludendo l'applicazione dei criteri di priorità per coloro che sono inseriti nella graduatoria nazionale;

3) se non si ritenga di predisporre rapidamente le necessarie procedure per la immediata copertura di tutte le cattedre vacanti nel territorio nazionale mediante l'autorizzazione della citata graduatoria;

4) se non si intenda, in attesa della sistemazione in ruolo, applicare rigorosamente la graduatoria nazionale per il conferimento delle supplenze in qualsiasi sede dove si registrino posti vacanti.

(4-02853)

FABBRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che è stata avanzata dal provveditore agli studi di Parma la proposta di soppressione degli uffici amministrativi di presidenza e di segreteria della scuola media di Corniglio, in quanto tale sede scolastica viene trasformata in sezione staccata della scuola media di Tizzano;

considerato che questa decisione discrimina le zone di montagna e che comunque è stata adottata al di fuori di una consultazione degli enti locali interessati, tanto che è stata annunciata una sollevazione da parte degli alunni e dei genitori in caso di accoglimento da parte del Ministero di detta proposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

a) esaminare la possibilità di soprassedere alla decisione di soppressione;

b) rivedere i criteri sottostanti alle determinazioni da adottare in merito alla distribuzione della rete scolastica nazionale, poichè sarebbe auspicabile che, nella elaborazione delle proposte relative alle zone appenniniche e montane, venissero consultati tutti gli organismi interessati e, in modo particolare, le comunità montane competenti che hanno compiti di programmazione sul territorio in ogni settore e, nella fattispecie concreta, fosse ascoltato il parere della comunità montana Appennino Parma Est.

(4-02854)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* – Considerato il groviglio di interessi che inquina e avvelena i rapporti tra apparati della pubblica amministrazione locale e imprenditoria siciliana, si chiede di conoscere l'elenco, i contenuti e i soggetti destinatari delle deliberazioni assunte dai comuni e dalle province della regione Sicilia per finanziare manifestazioni culturali e celebrative e spese per spettacoli organizzati dagli stessi enti locali.

(4-02855)

SENESI, BOLLINI, TARAMELLI, GALEOTTI, VECCHI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Gli interroganti, venuti a conoscenza di un grave atto di censura e minaccia, perpetrato nei confronti di lavoratori che diffondevano il giornale «L'Unità» il giorno 2 febbraio 1989 davanti ai cancelli dell'azienda SGS-THOMSON di Agrate Brianza (Milano), impedendo loro la vendita del quotidiano, chiedono di conoscere:

se esistano direttive specifiche emanate dell'azionista pubblico che dispongono codesti divieti;

come intenda provvedere affinchè sia rispettato il diritto, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, della libera manifestazione del pensiero;

se, ravvisando comportamenti penalmente rilevanti in danno di lavoratori, intenda riferirne al competente magistrato.

(4-02856)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali siano le modalità con cui è avvenuto nella notte del 30 gennaio 1989 l'attentato nei confronti dell'assessore comunale di Carbonia (Cagliari) Gianfranco Fantinel;

quale valutazione venga data in ordine al susseguirsi di attentati contro amministratori nel Sulcis-Iglesiente;

quale sia lo stato delle indagini per gli attentati;

se risponda a verità che il commissariato di Carbonia è da anni privo del dirigente.

(4-02857)

CALVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che in data 19 dicembre 1988 lo stesso interrogante, in merito agli accordi sindacati-Governo-proprietà, chiedeva di conoscere attraverso diretta interrogazione se si ritenesse opportuno, al fine di consentire il prolungamento della disoccupazione speciale, intervenire presso il CIPI richiedendo per lo stabilimento Pozzi-Ginori di Borgo Piave (Latina) la modifica della causale d'intervento (licenziamento di 60 dipendenti per la ristrutturazione generale) facendo accertare lo stato di crisi aziendale,

l'interrogante chiede di conoscere a qual fine non si sia ancora intervenuto presso il CIPI per accertare l'evidente stato di crisi aziendale per consentire il prolungamento della disoccupazione speciale.

(4-02858)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che, adducendosi a giustificazione la presunta «economicità dei costi» per un cosiddetto «ramo secco», si intende sopprimere la tratta ferroviaria Foggia-Potenza;

che il ramo ferroviario in questione interessa aree geografiche del Mezzogiorno che, private di una tale arteria, vedrebbero ulteriormente svilito o vanificato quello «sviluppo economico» che, in teoria, da sempre si intenderebbe realizzare;

che nella zona già operano due importanti poli industriali (Melfi e quello nascente tra Candela ed Ascoli Satriano) che difficilmente potrebbero prescindere, ai fini di una regolare e coerente operatività, dal nevralgico polo di smistamento rappresentato dalla Foggia-Potenza;

che il citato tratto ferroviario si innesta in un ordito stradale (superstrada Candela-Foggia, autostrada Napoli-Bari) con cui concorre a comporre un tessuto infrastrutturale viario indispensabile, fra l'altro, per futuri insediamenti produttivi nel Subappennino Dauno meridionale;

considerato, a questo punto:

a) che tutta la «manovra», chiaramente miope (per le conseguenze dannose che realizzerebbe), strumentalizzando i soliti criteri di «economicità», rappresenta, in buona sostanza, mire di chiara ispirazione politica tendenti a bloccare lo sviluppo economico di quelle zone;

b) che, in tale contesto, appare una vera e propria beffa il fatto che, ottenute finalmente, dopo venti anni, le industrie, vengano tolte alle stesse immediatamente, per caducarne il normale sviluppo, le più logiche ed importanti vie di collegamento con i mercati provinciali e nazionali (con conseguente, ovvio, blocco di ogni attività locale indotta);

c) che l'etichetta di «ramo secco», ad un'arteria così preziosa ed indispensabile (soprattutto se proiettata nel futuro economico-industriale della zona), deriva, piuttosto, dalla scarsissima attenzione che le Ferrovie dello Stato hanno, da sempre, dedicato all'arteria stessa, cagionando, *in re ipsa*, l'allarmante calo di utenza che oggi la fa considerare «ramo secco»,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra, chiede se il Ministro in indirizzo non ritenga:

1) di guardare al problema con obiettività politico-economica;

2) di ricevere, per meglio comprendere la realtà economico-sociale, i rappresentanti delle amministrazioni locali;

3) di imporre alle Ferrovie dello Stato il miglioramento della linea, mediante la riduzione dei tempi di percorrenza (ingiustificatamente lunghi), il raddoppio del binario e l'elettrificazione della linea stessa.

(4-02859)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere se risponda a verità che la ERG di Roma ha chiesto la cassa integrazione guadagni per 150 dipendenti ed, in caso positivo, le ragioni avanzate dall'azienda per giustificare la richiesta e se sussistano i presupposti per concederla.

(4-02860)

CARTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

a) se e quali misure intenda adottare, nell'ambito del comune di Nurri (Nuoro) per prevenire o quanto meno contenere gli episodi criminosi che, particolarmente concretantisi in attentati con esplodenti, si susseguono a brevi intervalli di tempo incidendo sensibilmente sulle condizioni della pubblica sicurezza nella circoscrizione, con conseguente allarme e preoccupazione in quegli abitanti di cui alcuni, a causa dell'intensificarsi del fenomeno, sono stati costretti a trasferirsi altrove. Tra questi anche l'ex sindaco professor Serafino Contu, allontanatosi per Cagliari. Tra gli episodi di rilievo un tentativo di sequestro, reati contro il patrimonio e, con frequenti sequenze (sette in cinque mesi), atti intimidatori con l'impiego di ordigni esplosivi di cui l'ultimo il 9 gennaio 1989;

b) se non intenda, al fine di restituire serenità in quella popolazione, impartire disposizioni perchè siano intensificate nella zona, con assiduità ed impegno, le misure di prevenzione con adeguati speciali rinforzi agli organismi dell'Arma anche al fine di realizzare un efficace piano di indagini per accertare anzitutto la causale dei delitti in questione rimasti finora tutti impuniti ed addivenire alla identificazione e all'arresto dei responsabili.

(4-02861)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali, delle finanze e del tesoro.* – Per sapere:

se conoscano quale sia lo scenario del comparto delle poste, bancoposta e telecomunicazioni e quali siano le proposte che vengono fatte circa una ristrutturazione del settore;

se sia possibile conoscere dettagliatamente cosa sia accaduto circa il «balletto» delle azioni delle società di telecomunicazioni del gruppo STET;

se risulti vero che, pur non avendo ancora determinato il nuovo assetto dei servizi pubblici gestiti direttamente o indirettamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, questi vengono privatizzati in blocco trasferendo ai privati solo – come è purtroppo la prassi in questo Stato – la parte più redditizia dei servizi, lasciando, ovviamente, allo Stato i cosiddetti «rami secchi» che altro non sono che i servizi sociali tipo il telegrafo, eccetera;

se risulti vero che, per quanto concerne l'assetto societario, si è scelta la via della privatizzazione e non si è neanche riflettuto sulle eventuali adozioni di strutture societarie quali quelle dell'ENEL, delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente pubblico (polo unico) a completo capitale statale, eccetera;

se sia vero che non esistono garanzie circa un miglior funzionamento dei servizi di telecomunicazione con l'assetto societario proposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, cioè la «Superstet» o la «Supersip»;

se sia vero che il patrimonio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della Direzione centrale servizi telegrafici, della Direzione centrale servizi radioelettrici e di tutte le strutture di telecomunicazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni verranno cedute gratuitamente alle società private menzionate (STET o SIP);

se sia vero, come è stato affermato nelle varie assemblee di lavoratori delle poste e delle telecomunicazioni, che il patrimonio gestito dall'A.S.S.T e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (posta, bancoposta e telecomunicazioni) ammonta ad oltre 250 mila miliardi;

se sia vero che tale operazione è stata definita dai sindacati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni «la più grande truffa del secolo»;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia in grado invece di far conoscere una valutazione dettagliata, con valori odierni, dei beni che si vorrebbero cedere gratuitamente;

se sia vero che per il personale sono state proposte disposizioni di tipo ricattatorio;

se sia vero che tale triste forma di privatizzazione sia stata predisposta anche per il settore postale e di bancoposta;

se la privatizzazione dei servizi postali e di bancoposta possa portare ad una cassa integrazione per circa centomila dipendenti su un totale di circa duecentoventimila;

se siano stati calcolati i minori introiti che deriverebbero allo Stato per il concretizzarsi di tali operazioni e che dovrebbero ammontare a decine di migliaia di miliardi.

(4-02862)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che in questi giorni a Pozzallo (Ragusa), dove si è insediato un Centro di recupero per donne tossicodipendenti, gestito dalla Comunità Incontro, si è assistito alla ostile e violenta reazione di parte della popolazione locale, culminata in una sassaiola contro i vetri dell'edificio, motivata dalla paura di contagio dell'AIDS e dal possibile aumento di spacciatori;

che simili episodi possono capitare o sono capitati in tutto il Paese al Sud come al Nord, causati da spinte emotive ma anche da interessi particolari,

l'interrogante, che esprime tutta la solidarietà alla Comunità Incontro e alle donne che hanno subìto la violenza e l'apprezzamento per l'impegno assunto verso i giovani che lottano per uscire dalla droga, chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano di predisporre opportune misure affinchè simili incresciosi episodi non si ripetano.

(4-02863)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che alla interrogazione 4-01606 su un indennizzo alla Salini Costruzioni spa di circa 15 miliardi, presentata dall'interrogante in seguito ad un servizio apparso su «Punto Critico», il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Raffaelli ha dato una risposta in contrasto con la verità dei fatti;

che, come lo stesso «Punto Critico» scrive, in data 4 febbraio 1989, tornando ad occuparsi dell'indennizzo alla Salini, a confutare quanto scrive l'onorevole Raffaelli è l'*ex* ministro del tesoro Giovanni Goria, come si evince dalla risposta del 27 febbraio 1987 all'interrogazione 4-17860 presentata dall'interrogante alla Camera dei deputati (l'onorevole Goria dà infatti pienamente ragione al menzionato organo di stampa),

l'interrogante chiede di conoscere se la risposta data dall'onorevole Raffaelli all'interrogazione 4-01606 sia dovuta alla scarsa conoscenza della «vicenda Salini» da parte dei funzionari della Farnesina – ed in tal caso se e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili – oppure rispecchi l'esatto pensiero del Ministero degli affari esteri sull'indennizzo preteso dalla Salini.

(4-02864)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

come sia stato possibile ad alcuni cittadini comparsi negli elenchi della P2 ottenere sentenze in tempi brevissimi, in tempi in cui la giustizia è severamente criticata per le lungaggini delle procedure, lungaggini che portano spesso alla condanna dell'Italia da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo proprio per il protrarsi dei giudizi nel tempo. Come apparso infatti sul periodico di stampa «Punto Critico», che sull'argomento ha svolto una documentata inchiesta, risulta che il ricorso presentato dall'onorevole Enrico Manca, attuale presidente della RAI-TV, dinanzi alla I sezione civile del Tribunale di Roma con citazione del 9 febbraio 1985, si è concluso il 12 luglio 1985, quando è notorio che i tempi medi intercorrenti tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale sono mediamente di 2 anni. Analogo il caso dell'ammiraglio Antonino Geraci, il quale ha potuto ottenere la discussione del suo ricorso al TAR del Lazio, depositato il 5 marzo 1987, all'udienza del 19 ottobre 1987, quando mediamente i tempi per la discussione di un ricorso sono del pari di 2 anni. Infine vi è il ricorso, sempre al TAR del Lazio, depositato il 15 aprile 1987 dal generale Giulio Grassini e discusso il 26 aprile 1988;

se Enrico Manca, Antonino Geraci e Giulio Grassini, tutti e tre comparsi negli elenchi della P2, debbano considerarsi, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, cittadini uguali agli altri – costretti ad attendere anni per

far valere le loro ragioni o il riconoscimento di loro diritti – ovvero se Manca, Geraci e Grassini debbano considerarsi cittadini di categoria superiore;

se sia in grado di fornire informazioni circa le ragioni che hanno indotto il presidente della I sezione civile del Tribunale di Roma Filippo Verde e della I sezione del TAR del Lazio Raffaele Iuso a concludere tanto rapidamente gli indicati procedimenti;

i tempi (tra deposito del ricorso e udienza di discussione) con cui mediamente la I sezione del TAR del Lazio, presidente o no Raffaele Iuso, discuta i ricorsi di competenza;

del pari il tempo che mediamente intercorre tra udienza collegiale e udienza di spedizione a sentenza nella I sezione civile del Tribunale di Roma presieduta o no dal dottor Filippo Verde;

il nome del giudice istruttore che ha istituito con tanta solerzia il giudizio civile instaurato dall'onorevole Enrico Manca;

infine le valutazioni con cui le sentenze – tutte non impugnate dai convenuti – hanno riconosciuto estranei alla P2 Manca, Geraci e Grassini.

(4-02865)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00686, del senatore Margheriti, in ordine agli opportuni provvedimenti in sostegno della produzione agricola colpita dalla prolungata siccità della corrente stagione.